

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE RUSSO
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
Tel. 06.45471649 - Fax 06.45471649
Email: salnob@yahoo.it
PEC: salvatorerusso@legalmail.it

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI, MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(In esecuzione dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III Bis, n. 7897/2019 pubblicata il 04.12.2019)

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

TAR Lazio, sede di Roma, Sez. III Bis, R.G. n 737/2019;

2. Nominativo dei ricorrenti e Amministrazioni intimare:

Nominativo dei ricorrenti:

Adamo Giuseppa, Alberighi Damiano, Alessi Antonella, Arena Rosemarie, Baldassarra Serena, Barlocco Stefania, Bianconcini Cristina, Bonaretti Eleonora, Bossa Floriana, Caggiano Lucia, Calabrese Lucia, Calciolari Paola, Camisa Caterina, Capobianco Angelomichele, Carnevale Antonietta, Carulli Anna, Celati Alessandra, Cibella Claudia, Cirillo Mirella, Coscione Maria, Cutolo Caterina, Damiano Antonietta, D'angelo Clarissa, De Gennaro Anna Lisa, De Rueda Tamara, De Simone Loredana, De Vincenzi Patrizia, Della Corte Maddalena, Delli Carri Francesca, Di Giorgio Sara, Dionisi Amanda, Dompè Chiara, Fantasia Rosa Anna, Fiorito Francesca, Frontino Ilaria, Gagliano Francesca, Gallo Maria, Gargano Graziella, Genovese Stella, Gioffreda Maria Giuseppa, Giorgi Maria Cristina, Giuffrida Silvia, Giuliano Elisa, Giuseppina Calabrese, Granitto Barbara, Guarino Maria Grazia, Lanzolla Isabella, Lo Cicero Valentina, Lucchese Luana, Manna Immacolata, Mantega Emanuela, Mariotti Daniela, Marzano Agata, Matrone Giuseppina, Mattarelli Irene, Merolli Monica, Minutillo Letizia, Monaco Maria, Muti Simona, Natali Irene, Nazionale Monica, Nicaso Irene, Nicita Elvira, Paci Federica, Paesani Paola, Parrella Tiziana, Petruzzello Antonietta, Pezzulla Grazia Luisa, Piacentini Tiziana, Piccolo Maria Chiara, Pignatelli Emilia, Procino Katiusha, Puglisi Francesca Maria Grazia, Raffa Ivana, Ranaldi Nicoletta, Rasulo Nicola, Richichi Ivana, Rizzo Mafalda, Rotunno Elena, Salvatori Silvia,

Santomauro Sara, Scavone Giulia Lucia, Scipione Immacolata Pompea, Sorrentino Chiara Walli Maria, Sportello Mariangela, Stabile Angela, Surace Silvia, Tamburrino Morena, Tarantino Mariangela, Tarsia Maria Grazia, Tognetti Silvia Sabrina, Tomaino Danila, Tramati Margherita Tiziana, Tramontano Ilaria, Troisi Giuseppina, Urgnani Valentina, Vaccariello Stefania, Valente Anna, Valletta Angelina, Varriale Luciana, Ventra Manuela, Vergari Nicoletta, Vettori Pier Paolo, Vigliotti Francesca, Vinci Mariella, Volpi Cinzia

Amministrazione intimata:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A.
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

NOTIFICATO ANCHE ALLE CONTROINTERESSATE **SALVATI Carola, CIRCELLI Maria Carmela e TOCCI Cinzia** (non costituite in giudizio);

3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso:

Estremi dei provvedimenti impugnati:

- A) bando di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 1546 del 7 novembre 2018, con il quale è stato indetto il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte in cui, all'art. 3, recante i “requisiti di ammissione”, ha previsto che possano accedere alla procedura concorsuale i candidati in possesso del titolo di abilitazione per insegnare nella scuola dell'infanzia (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione), ma soltanto se hanno svolto,

nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia presso le istituzioni scolastiche statali, ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica (e, quindi, latu sensu, dello Stato);

- B) medesimo bando di concorso nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando la procedura informatica POLIS, in quanto tale procedura telematica consente di compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso soltanto ai candidati che inseriscono i dati relativi al servizio prestato nelle scuole statali;
- C) medesimo bando di concorso nella parte in cui, all'art. 4, comma 6, prevede che il candidato debba dichiarare di aver svolto due anni di servizio specifico nelle scuole statali;
- D) medesimo bando di concorso nella parte in cui, all'art. 4, comma 7, prevede che “Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto”.
- E) quale ATTO PRESUPPOSTO, decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2018, recante il regolamento del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte in cui all'art. 6 prevede che possano accedere alla procedura concorsuale i candidati in possesso del titolo di abilitazione per insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione), ma soltanto se hanno svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria presso le istituzioni scolastiche statali, ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il

requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica (e, quindi, latu sensu, dello Stato);

- F) medesimo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018 nella parte in cui, all'art. 7, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del MIUR.

I ricorrenti hanno presentato tempestiva domanda (cartacea) di partecipazione al concorso indicato in epigrafe allegando il possesso dei seguenti titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria: la laurea in scienze della formazione primaria o il diploma magistrale con valore di abilitazione in quanto conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

I ricorrenti integrano il requisito di servizio richiesto per l'accesso al concorso (due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria calcolato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124) con l'insegnamento prestato nelle scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica.

Ma, a ben vedere, venivano esclusi dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con **l'insegnamento prestato nelle scuole comunali paritarie** ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica.

4. Indicazione dei controinteressati:

Indicazione dei controinteressati, *genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate* (punto 4 ordinanza TAR Lazio – Roma, III bis, n. 836/2019 del 6.2.2019).

Segue l'indicazione delle graduatorie impugnate

USR	Classe Concorsuale
LOMBARDIA	AAAA (Scuola dell'Infanzia)
LAZIO	AAAA (Scuola dell'Infanzia)

PIEMONTE	AAAA (Scuola dell'Infanzia)
CAMPANIA	AAAA (Scuola dell'Infanzia)
VENETO	AAAA (Scuola dell'Infanzia)
TOSCANA	AAAA (Scuola dell'Infanzia)
LIGURIA	AAAA (Scuola dell'Infanzia)
SICILIA	AAAA (Scuola dell'Infanzia)
ABRUZZO	AAAA (Scuola dell'Infanzia)
MARCHE	AAAA (Scuola dell'Infanzia)
BASILICATA	AAAA (Scuola dell'Infanzia)
PUGLIA	AAAA (Scuola dell'Infanzia)

5. Indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito:

Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. Indicazione del numero dell'ordinanza con riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 7897/2019 pubblicata in data 04.12.2019, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico delle parti ricorrenti, *“nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.”*

7. Testo integrale del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti:

STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE RUSSO
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma

SI NOTIFICHI OGGI
20.12.2018

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA

RICORSO

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per i Sig.ri

Nome del Ricorrente	Titolo abilitante per l'accesso al concorso	Anni di servizio	Disciplina/e per la/e quale/i è stata inviata la domanda di partecipazione al concorso bandito con il Decreto Direttoriale 1546/2018	USR alla quale è stata inviata la domanda di partecipazione al concorso bandito con il Decreto Direttoriale 1546/2018	Lingua straniera scelta
ADAMO GIUSEPPA, C.F. DMAGPP66R62E366M	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 01/07/1987	4	AAAA,EEEE	LOMBARDIA	Tedesco
ALBERIGHI DAMIANO, C.F. LBRDMN75D24C523H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1993	12	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese
ALESSI ANTONELLA, C.F. LSSNNL81M54E472Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	5	AAAA	LAZIO	Inglese
ARENA ROSEMARIE, C.F. RNARMR59M63Z112C	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/07/1984	2	AAAA	PIEMONTE	Inglese
BALDASSARRA SERENA, C.F. BLDSRN83L66D810Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 08/07/2002	5	AAAA	LAZIO	Inglese
BARLOCCO STEFANIA, C.F. BRLSFN81M57D198A	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	9	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
BIANCONCINI CRISTINA, C.F. BNCCST69P58E289K	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 08/03/1988	2	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Spagnolo
BONARETTI ELEONORA, C.F. BNRLNR76D69F240L	Diploma magistrale ante 2001/02, conseguito in data 09/07/1994	9	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Francese
BOSSA FLORIANA, C.F. BSSFRN77M49Z112Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 19/07/1995	7	AAAA	CAMPANIA	Tedesco
CAGGIANO LUCIA, C.F. CGGLCU79E57A717Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1998	3	AAAA	LAZIO	Inglese
CALABRESE LUCIA, C.F. CLBLCU69D52A509X	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 28/10/1987	8	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese
CALCIOLARI PAOLA, C.F. CLCPLA83S47H143J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/08/2002	2	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
CAMISA CATERINA, C.F. CMSCRN92M65F842P	Laurea SFP conseguito in data 28/06/2016	3	AAAA	VENETO	Inglese
CAPOBIANCO ANGELOMICHELE, C.F. CPBNLM81P23A509L	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1999	9	AAAA	LAZIO	Inglese
CARNEVALE ANTONIETTA, C.F. CRNNNT64E52D662F	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 30/06/1988	2	AAAA	LAZIO	Inglese

CARULLI ANNA, C.F. CRLNNA74B57A662Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1999	11	AAAA	LAZIO	Inglese
CELATI ALESSANDRA, C.F. CLTSLN72R53F205Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1990	10	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
CIBELLA CLAUDIA, C.F. CBLCLD79L57A089X	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/07/1998	4	AAAA	LOMBARDIA	Francese
CIRILLO MIRELLA, C.F. CRLMLL65E61B872Q	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/04/1984	2	AAAA	CAMPANIA	Inglese
COSCIONE MARIA, C.F. CSCMRA80S56A512O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1998	3	AAAA	CAMPANIA	Inglese
CUTOLO CATERINA, C.F. CTLCRN61D70H501Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 31/07/1979	3	AAAA	LAZIO	Inglese
DAMIANO ANTONIETTA, C.F. DMNNNT77C64Z133O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/08/1996	4	AAAA	LAZIO	Tedesco
D'ANGELO CLARISSA, C.F. DNGCRS78E62F839A	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/07/1997	3	AAAA,AAHH	CAMPANIA	Inglese
DE GENNARO ANNA LISA, C.F. DGNNLS74R67I234P	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 19/07/1995	3	AAAA	CAMPANIA	Inglese
DE RUEDA TAMARA, C.F. DRDTMR83C45F206Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 11/07/2001	4	AAAA	PIEMONTE	Inglese
DE SIMONE LOREDANA, C.F. DSMLDN77P53H433J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 11/07/1995	3	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese
DE VINCENZI PATRIZIA, C.F. DVNPRZ64M59F545M	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 29/09/1983	2	AAAA	LAZIO	Inglese
DELLA CORTE MADDALENA, C.F. DLLMDL72M57D801D	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1990	3	AAAA	CAMPANIA	Inglese
DELLI CARRI FRANCESCA, C.F. DLLFNC78E62F205N	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 30/07/1997	5	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
DI GIORGIO SARA, C.F. DGRSRA81R64C034B	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 04/08/1999	5	AAAA,AAHH	LAZIO	Inglese
DIONISI AMANDA, C.F. DNSMND76R54G088Q	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/02/1995	8	AAAA	TOSCANA	Francese
DOMPÈ CHIARA, C.F. DMPCHR80R61D205I	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1998	6	AAAA	PIEMONTE	Francese
FANTASIA ROSA ANNA, C.F. FNTRNN81M67D122F	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/2000	4	AAAA	LAZIO	Inglese
FIORITO FRANCESCA, C.F. FRTFNC81R50D773J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/07/2000	3	AAAA	LAZIO	Inglese
FRONTINO ILARIA, C.F. FRNLRI82M66C514G	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02	7	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese

	conseguito in data 13/07/2001				
GAGLIANO FRANCESCA, C.F. GGLFNC83M68C351B	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 04/07/2002	5	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
GALLO MARIA, C.F. GLLMRA64C65E041Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/10/1986	3	AAAA	LAZIO	Inglese
GARGANO GRAZIELLA, C.F. GRGGZL79C53G273Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1998	3	AAAA	PIEMONTE	Inglese
GENOVESE STELLA, C.F. GNVSL82E60D423Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 11/07/2001	6	AAAA	PIEMONTE	Inglese
GIOFFREDA MARIA GIUSEPPA, C.F. GFFMGS65D41L273J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/1984	2	AAAA	EMILIA- ROMAGNA	Francese
GIORGI MARIA CRISTINA, C.F. GRGMCR75C64C034I	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 25/11/2000	5	AAAA	LAZIO	Francese
GIUFFRIDA SILVIA, C.F. GFFSLV79D68G273D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1997	2	AAAA	EMILIA- ROMAGNA	Inglese
GIULIANO ELISA, C.F. GLNLSE79R57L219L	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 10/07/1999	3	AAAA	PIEMONTE	Inglese
GIUSEPPINA CALABRESE, C.F. CLBGPP77D52C351R	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 23/11/1995	2	AAAA	SICILIA	Inglese
GRANITTO BARBARA, C.F. GRNBRR77L63F205E	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 25/07/1997	2	AAAA	LIGURIA	Inglese
GUARINO MARIA GRAZIA, C.F. GRNMGR68B60I234V	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/1985	4	AAAA	CAMPANIA	Inglese
LANZOLLA ISABELLA, C.F. LNZSLL73D57A048Q	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/1991	2	AAAA	LAZIO	Inglese
LO CICERO VALENTINA, C.F. LCCVNT76C56F206O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1998	7	AAAA	LAZIO	Inglese
LUCCHESI LUANA, C.F. LCCLNU83H42D332Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 25/09/2002	8	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
MANNA IMMACOLATA, C.F. MNNMCL75S42L219E	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 18/07/1995	2	AAAA	PIEMONTE	Inglese
MANTEGA EMANUELA, C.F. MNTMNL72E65H118G	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 16/07/1990	17	AAAA	PIEMONTE	Inglese
MARIOTTI DANIELA, C.F. MRTDNL64H41H321J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/09/1982	8	AAAA	MARCHE	Francese
MARZANO AGATA, C.F. MRZGTA66R47A662Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/07/1984	9	AAAA	LAZIO	Inglese
MATRONE GIUSEPPINA, C.F. MTRGPP76R45G190D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 31/07/1994	9	AAAA	LAZIO	Francese
MATTARELLI IRENE, C.F. MTTRNI81B67H501D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 18/07/2000	4	AAAA	LAZIO	Inglese
MEROLLI MONICA, C.F. MRLMNC71E66H501L	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 25/07/1989	16	AAAA	LAZIO	Inglese

MINUTILLO LETIZIA, C.F. MNTLTZ83P61D708J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/2002	5	AAAA	LAZIO	Inglese
MONACO MARIA, C.F. MNCMRA63H70I176Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 31/07/1982	3	AAAA	PIEMONTE	Inglese
MUTI SIMONA, C.F. MTUSMN80R52I158P	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/07/1999	9	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
NATALI IRENE, C.F. NTLRNI75S61G999D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 06/07/1995	2	AAAA	TOSCANA	Inglese
NAZIONALE MONICA, C.F. NZNMNC79S62H769R	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/11/1998	2	AAAA	ABRUZZO	Inglese
NICASO IRENE, C.F. NCSRNI64R65F943G	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 27/09/1994	4	AAAA	PIEMONTE	Francese
NICITA ELVIRA, C.F. NCTLVR67L70H501Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 30/10/1999	9	AAAA	LAZIO	Inglese
PACI FEDERICA, C.F. PCAFRC89H47H294N	Laurea SFP conseguito in data 25/06/2012	6	AAAA	TOSCANA	Inglese
PAESANI PAOLA, C.F. PSNPLA62S50I472U	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 16/07/1980	2	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Francese
PARRELLA TIZIANA, C.F. PRRTZN82A50A509P	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/2000	4	AAAA	CAMPANIA	Inglese
PETRUZZIELLO ANTONIETTA, C.F. PTRNNT80L52E243F	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/1999	6	AAAA	ABRUZZO	Inglese
PEZZULLA GRAZIA LUISA, C.F. PZZGZL71D43E815I	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/07/1989	6	AAAA	TOSCANA	Inglese
PIACENTINI TIZIANA, C.F. PCNTZN79S47C034Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1999	7	AAAA	LAZIO	Francese
PICCOLO MARIA CHIARA, C.F. PCCMCH81R47H501Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	8	AAAA	LAZIO	Inglese
PIGNATELLI EMILIA, C.F. PGNMLE72L45B180V	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1990	3	AAAA	PUGLIA	Inglese
PROCINO KATIUSHA, C.F. PRCKSH79M63A662H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1998	5	AAAA	LAZIO	Inglese
PUGLISI FRANCESCA MARIA GRAZIA, C.F. PGLFNC73P41C351D	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 10/07/1992	8	AAAA	LAZIO	Inglese
RAFFA IVANA, C.F. RFFVNI79L53F158Q	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1997	5	AAAA	PIEMONTE	Inglese
RANALDI NICOLETTA, C.F. RNLNLT82P68H282F	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/07/2001	3	AAAA	LAZIO	Francese
RASULO NICOLA, C.F. RSLNCL64R06I954O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/1982	2	AAAA	PIEMONTE	Francese

RICHICHI IVANA, RCHVNI76E50D122U	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 28/09/1994	8	AAAA	EMILIA- ROMAGNA	Inglese
RIZZO MAFALDA, RZZMLD70C71F546L	C.F.	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 04/07/1997	4	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
ROTUNNO ELENA, RTNLNE81L63F335R	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2001	13	AAAA	PIEMONTE	Inglese
SALVATORI SILVIA, SLVSLV82C42A123Q	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/2001	3	AAAA	LAZIO	Francese
SANTOMAURO SARA, SNTSRA88D51L219M	C.F.	Laurea SFP conseguito in data 13/03/2014	4	AAHH	PIEMONTE	Inglese
SCAVONE GIULIA LUCIA, C.F. SCVGLC67T59I954L	C.F.	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 29/07/1995	4	AAAA	BASILICATA	Inglese
SCIPIONE IMMACOLATA POMPEA, C.F. SCPMCL80R66D708C	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1999	2	AAAA	LAZIO	Francese
SORRENTINO CHIARA WALLI MARIA, C.F. SRRRCRW73P61F839Q	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/10/1991	2	AAAA	LAZIO	Inglese
SPORTELLO MARIANGELA, C.F. SPRMNG79B68E506A	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 23/06/1998	6	AAAA	LAZIO	Inglese
STABILE ANGELA, C.F. STBNGL66R48H501M	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 28/07/1984	6	AAAA	LAZIO	Inglese
SURACE SILVIA, C.F. SRCSLV82M52F952G	C.F.	Laurea SFP conseguito in data 07/07/2016	10	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
TAMBURRINO MORENA, C.F. TMBMRN83C43C034I	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2001	4	AAAA	LAZIO	Spagnolo
TARANTINO MARIANGELA, C.F. TRNMNG76D63C553D	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1997	9	AAAA	LIGURIA	Inglese
TARSIA MARIA GRAZIA, C.F. TRSMGR76A59A940H	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1996	8	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
TOGNETTI SILVIA SABRINA, C.F. TGNVSV69A51F205J	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1990	7	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
TOMAINO DANILA, C.F. TMNDNL80R55F537H	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 22/07/1998	2	AAAA	TOSCANA	Inglese
TRAMATI MARGHERITA TIZIANA, C.F. TRMMGH77R62D423R	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1999	2	AAAA	SICILIA	Inglese
TRAMONTANO ILARIA, C.F. TRMLRI74B63D810E	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 22/07/1992	13	AAAA	LAZIO	Inglese
TROISI GIUSEPPINA, C.F. TRSGPP81S45E472L	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	9	AAAA	LAZIO	Inglese
URGNANI VALENTINA, C.F. RGNVNT82H65F205S	C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2001	6	AAAA	LOMBARDIA	Inglese
VACCARIELLO STEFANIA, C.F. VCCSFN70A66F205T	C.F.	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 10/07/1987	8	AAAA	LOMBARDIA	Inglese

VALENTE ANNA, C.F. VLNNA82L45D708Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/2001	8	AAAA,AAHH	LAZIO	Inglese
VALLETTA ANGELINA, C.F. VLLNLN67E48L379Z	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 27/07/1984	4	AAAA	LAZIO	Inglese
VARRIALE LUCIANA, C.F. VRRLCN71B68D643G	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 18/07/1988	6	AAAA	MARCHE	Inglese
VENTRA MANUELA, C.F. VNTMNL81P70L219T	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/2000	2	AAAA	PIEMONTE	Inglese
VERGARI NICOLETTA, C.F. VRGNLT83M52A944G	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/2002	3	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese
VETTORI PIER PAOLO, C.F. VTTPPL79S15E289G	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 06/07/1998	2	AAAA	EMILIA-ROMAGNA	Inglese
VIGLIOTTI FRANCESCA, C.F. VGLFNC75L68E791Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 23/07/1999	4	AAAA	PIEMONTE	Spagnolo
VINCI MARIELLA, C.F. VNCMLL83H55F027H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 06/07/2002	5	AAAA	PUGLIA	Inglese
VOLPI CINZIA, C.F. VLPCNZ76B66L833Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/08/1994	7	AAAA	TOSCANA	Inglese

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Salvatore Russo, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, PEC salvatorerusso@legalmail.it, con studio in Roma nella Via Ottaviano, 9, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Roma nella Via Ottaviano, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0645471649 oppure all'indirizzo PEC salvatorerusso@legalmail.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A.

- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

- **Carola Salvati**, nata a Palestrina (RM) il 30.04.1980, C.F. SLVCRL80D70G274L, domiciliata in Roma nella Via Leone XIII, 464, CAP 00165
- **Maria Carmela Circelli**, nata a Benevento il 03.10.1970, C.F. CRCMCR70R43A783Z, domiciliata in Roma nella Via Gaspare Gozzi, 205, CAP 00145;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

[CON EVENTUALE RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE DELL'ART. 3, COMMA 4, COMMA 1-*QUINQUIES*, LETTERE A E B, DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87, RECANTE «DISPOSIZIONI URGENTI PER LA DIGNITÀ DEI LAVORATORI E DELLE IMPRESE» CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2018, N. 96]

- del **bando di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 1546 del 7 novembre 2018**, con il quale è stato indetto il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte in cui, all'art. 3, recante i "*requisiti di ammissione*", ha previsto che possano accedere alla procedura concorsuale i candidati in possesso del titolo di

abilitazione per insegnare nella scuola dell'infanzia (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione), ma soltanto se hanno svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia *presso le istituzioni scolastiche statali*, ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle **scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica** (e, quindi, *latu sensu*, dello Stato);

- **del medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma 2**, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando la procedura informatica POLIS, in quanto tale procedura telematica consente di compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso soltanto ai candidati che inseriscono i dati relativi al servizio prestato nelle *scuole statali*;
- **del medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma 6**, prevede che il candidato debba dichiarare di aver svolto due anni di servizio specifico nelle *scuole statali*;
- **del medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma 7**, prevede che *“Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto”*.
- quale **ATTO PRESUPPOSTO**, del **decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2018, recante il regolamento del concorso straordinario** per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di

sostegno, nella parte in cui all'**art. 6** prevede che possano accedere alla procedura concorsuale i candidati in possesso del titolo di abilitazione per insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione), ma soltanto se hanno svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria *presso le istituzioni scolastiche statali*, ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle **scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica** (e, quindi, *latu sensu*, dello Stato);

- **del medesimo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17 ottobre 2018** nella parte in cui, all'**art. 7**, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del MIUR.

INDICE

- **Condizione soggettiva dei ricorrenti** e descrizione del servizio prestato nelle scuole comunali paritarie.
- **Quadro giurisprudenziale e normativo di riferimento.**
- **Le caratteristiche salienti del concorso straordinario:**
 - a. concorso non riservato ai precari;
 - b. concorso non selettivo;
 - c. concorso senza vincitori e destinato a produrre graduatorie valide fino al loro esaurimento;
 - d. concorso semplificato;
 - e. concorso che, nei fatti, vanificherà per i prossimi anni le possibilità di assunzione a tempo indeterminato dei candidati esclusi per mancanza del

requisito di servizio.

- **La plausibile *ratio* della valorizzazione del servizio biennale d'insegnamento quale requisito d'accesso al concorso straordinario.**

MOTIVI IN DIRITTO

- I. Interpretazione costituzionalmente orientata: il servizio nelle scuole comunali paritarie come servizio prestato nel sistema di istruzione pubblico e, quindi, *latu sensu*, statale.
- II. In subordine, necessaria disapplicazione della normativa primaria per violazione del divieto di divieto di discriminazione sancito dall'art. 14 CEDU.
- III. In ulteriore subordine, questione di legittimità costituzionale per violazione del principio del pubblico concorso, del principio di ragionevolezza e del principio meritocratico nelle assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione;
- IV. Illegittimità delle modalità di presentazione delle domande di partecipazione al concorso esclusivamente in forma telematica.

CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE COMUNALI PARITARIE.

I ricorrenti hanno presentato tempestiva domanda (cartacea) di partecipazione al concorso indicato in epigrafe allegando il possesso dei seguenti titoli di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria: la laurea in scienze della formazione primaria o il diploma magistrale con valore di abilitazione in quanto conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002.

I ricorrenti **integrano il requisito di servizio richiesto per l'accesso al concorso** (due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria calcolato ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124) con **l'insegnamento prestato nelle scuole comunali paritarie ricomprese**

nel sistema nazionale di istruzione pubblica.

La tabella riprodotta in epigrafe indica, per ciascun ricorrente:

titolo di abilitazione all'insegnamento; numero di anni di insegnamento; classe di concorso per la quale è stata presentata la domanda di partecipazione al concorso; USR al quale è stata presentata la domanda di partecipazione al concorso; lingua straniera scelta

*

Sempre in punto di fatto, è necessario chiarire che il servizio prestato nella scuola comunale paritaria è identico rispetto al servizio svolto in una scuola statale.

Più precisamente, nelle scuole statali e nelle scuole comunali paritarie sono identici: il titolo di studio idoneo per svolgere l'insegnamento richiesto (l'abilitazione); il piano dell'offerta formativa, *ex lege* conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; la validità dei titoli di studio rilasciati.

Le attività d'insegnamento svolte dai ricorrenti nelle scuole comunali paritarie, in particolare, hanno comportato un'assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi delle scuole statali.

Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai sensi dei vigenti CCNL: preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti; informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca,

valutazione.

*

Infine, è doveroso ricordare che, **nel segmento della scuola dell'Infanzia, il fabbisogno del servizio di istruzione è coperto prevalentemente dalle scuole paritarie**. Per esempio, secondo uno studio della CISL, nel Veneto, **le sole scuole dell'infanzia paritarie** sono circa 1.200 e **coprono nella fascia dai 3 ai 6 anni oltre il 68% della domanda complessiva**.

**QUADRO GIURISPRUDENZIALE E NORMATIVO DI RIFERIMENTO:
DALLA SENTENZA CGUE "MASCOLO" ALLA SENTENZA DELL'ADUNANZA PLENARIA
DEL CDS N. 11 DEL 2017 E GLI IMPERFETTI TENTATIVI DEL LEGISLATORE DI
INTRODURRE STRUMENTI DI PREVENZIONE DELL'ABUSIVA REITERAZIONE DI
CONTRATTI A TERMINE NEL COMPARTO SCOLASTICO.**

Le graduatorie che scaturiranno dal concorso straordinario, nelle (presumibili) intenzioni del legislatore, dovrebbero essere uno strumento di prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nella scuola primaria e nella scuola dell'infanzia e, dunque, l'analisi del quadro normativo di riferimento deve iniziare dalla **sentenza CGUE del 26.11.2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C. 63/13 e C- 418/13, Mascolo ed altri**.

Con tale sentenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che: *«La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di*

posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».

Il Parlamento italiano ha provato a rimediare alla condizione di flagrante violazione del diritto comunitario in *subiecta materia* varando **la legge 13.7.2015 n. 107** (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che ha avviato un **piano straordinario di immissione** in ruolo riservato ai soli docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento destinato esclusivamente al **personale docente della scuola pubblica inserito nelle GAE, senza alcun requisito minimo di servizio**.

Successivamente la **Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187/2016**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 11 dell'art. 4 L. n. 124/1999 *“nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”*.

Per pervenire a questa decisione il giudice costituzionale ha valutato lo *jus superveniens* nei termini che seguono: *“18. Quanto alle situazioni pregresse, occorre*

distinguere a seconda del personale interessato. 18.1. – Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati). In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia”.

Senonché la decisione del legislatore di riservare il piano nazionale di stabilizzazione al personale docente della scuola pubblica inserito nelle GAE, senza alcun requisito minimo di servizio, ha avuto quale conseguenza L'ESCLUSIONE da tale piano di assunzione dei docenti abilitati PAS e TFA, così come dei laureati in scienze della formazione primaria e dei diplomati magistrali non inseriti nelle GAE.

Proprio per rimediare a questa iniziale lacuna, l'articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - recante norme sul “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” - **ha previsto una fase transitoria di reclutamento imperniata su un concorso semplificato e non selettivo, destinato al personale docente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento senza alcun requisito minimo di servizio.**

Anche questa fase transitoria di reclutamento prevista dall' articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.

59, tuttavia, ha inopinatamente ESCLUSO i laureati in scienze della formazione primaria e dei diplomati magistrali non inseriti nelle GAE.

*

In tale contesto si è sviluppato un **enorme contenzioso amministrativo per l'inserimento nelle GaE dei tanti docenti abilitati esclusi dal piano straordinario di stabilizzazione perché non inseriti nelle GaE.**

L'inizio di tale contenzioso è stato positivo per i diplomati magistrale con titolo conseguito prima del 2001 perché la VI sezione del Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 1973/2015 e con altre 7 sentenze conformi**, ha annullato il D.M. n. 235 del 2014, nella parte in cui non consentiva, ai docenti in possesso del diploma magistrale abilitante (in quanto conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002), l'iscrizione anche nelle graduatorie ad esaurimento, atteso che la l. n. 296 del 2006 impone al Miur di inserire nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) *"i docenti già in possesso di abilitazione"* al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE.

Con la **sentenza del 20 dicembre 2017, n. 11**, tuttavia, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, stravolgendo i principi di diritto enunciati in otto sentenze della VI sezione dello stesso giudice amministrativo di appello, ha escluso il diritto all'inserimento nelle GaE dei diplomati magistrale con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

La sentenza dell'Adunanza Plenaria, in tal modo, ha creato una **gravissima discriminazione tra oltre n. 3000 diplomati magistrali** che avevano ricevuto una sentenza definitiva di accoglimento del diritto all'iscrizione nelle GAE e il conseguente diritto all'immissione in ruolo e tutti gli altri oltre **43.000 diplomati magistrali, 10.000 dei quali immessi in ruolo con riserva (e tra essi numerosi insegnanti oggi ricorrenti)**, che hanno ottenuto dal Consiglio di Stato o dal T.A.R. soltanto un provvedimento cautelare di accoglimento della domanda di

inserimento nelle GAE e che, in conseguenza della sentenza dell'Adunanza plenaria, potrebbero andare incontro al licenziamento e alla definitiva estromissione dalle graduatorie utili per l'immissione in ruolo.

*

Nel caotico e kafkiano contesto normativo e giurisprudenziale innanzi descritto si inseriscono **le disposizioni di cui all'art. 4 del D.L. n. 87/2018, nel testo convertito in legge, che ai commi da 1-*quinquies* a 1-*nonies*, recano la disciplina del concorso straordinario per titoli e prova orale nella scuola primaria e dell'infanzia, che presenta varie analogie con il concorso previsto dall'art. 17, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 59/2017, per il reclutamento nella fase transitoria del personale docente nella scuola secondaria.**

In particolare, come in quel caso, si prevede che il concorso sarà **riservato agli insegnanti abilitati e potranno partecipare anche i docenti già assunti a tempo indeterminato.** NON SI TRATTA, DUNQUE, DI UN CONCORSO RISERVATO AI PRECARI e, per questo motivo, NON può essere decritto come uno strumento di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, MA deve piuttosto considerarsi come uno strumento di prevenzione della futura (possibile) abusiva reiterazione dei contratti a termine - alternativo rispetto alla riapertura delle GaE - secondo lo schema già previsto dall'art. 17, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 59/2017 per il reclutamento nella fase transitoria del personale docente nella scuola secondaria.

Sempre in analogia con quanto previsto dal D. Lgs. 59/2017, si dispone che, oltre alla valutazione dei titoli, il concorso **consta di un'unica prova orale di natura didattico-metodologica** e che **la graduatoria di merito regionale comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione** e specifica che **la prova orale non prevede un punteggio minimo** (IL CONCORSO, CIOÈ NON È SELETTIVO).

Il concorso straordinario, inoltre, **essendo preordinato alla costituzione di una GRADUATORIA DI MERITO REGIONALE A ESAURIMENTO (CIOÈ UTILIZZABILE FINO AL SUO COMPLETO SVUOTAMENTO)**, non prevede il numero dei posti disponibili per le future assunzioni.

*

Le graduatorie di merito del concorso straordinario per la scuola primaria e dell'infanzia rappresenteranno il **SECONDO CANALE DI ASSUNZIONE INSIEME ALLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO**, E SARANNO UTILIZZATE **SOLO QUANDO SARANNO ESAURITE LE ANCORA VIGENTI GRADUATORIE DI MERITO DEL CONCORSO A CATTEDRE ORDINARIO DEL 2016**, la cui validità è stata **prorogata al 2021, ossia al quarto anno successivo alla data della loro approvazione¹**.

Più precisamente, il decreto-legge 'dignità' ha fissato precedenze delle diverse graduatorie, secondo la consueta suddivisione del **50% alle GAE** provinciali e il restante **50% alle graduatorie dei concorsi** secondo questo ordine: "1-quater. scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo ***a) priorità ai concorsi banditi nell'anno 2016, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; c) concorsi ordinari per titoli ed esami ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili***".

¹ La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto un emendamento che proroga la durata delle graduatorie concorsuali 2016. Ecco il testo: "Dopo il comma 334, aggiungere i seguenti: "334-bis. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, successivo al triennio di cui all'articolo 400, comma 01, secondo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297"

Fino al 2020 (quarto anno di vigenza delle graduatorie di merito del concorso a cattedre ordinario del 2016), dunque, **le nomine in ruolo saranno appannaggio per metà delle GAE e per l'altra metà del concorso 2016.**

Lo scorrimento delle graduatorie regionali del concorso straordinario in ragione del 50% dei posti disponibili, dunque, dovrebbe iniziare dal 2021.

Ora, considerato che negli ultimi anni nella scuola dell'infanzia si rendono vacanti mediamente ogni anno circa 3000 posti, si può stimare che, se nella graduatoria di merito saranno iscritti 50 mila candidati, occorreranno più di **16 anni per esaurirle.**

Esiste, inoltre, un passaggio del testo del Decreto Dignità che sembra individuare, inoltre, **una priorità temporale del concorso straordinario sul nuovo e futuro concorso ordinario**, con la conseguenza paradossale che non si potrebbero bandire concorsi ordinari e selettivi prima del totale esaurimento delle graduatorie del primo.

L'art. 4, comma 1-*quinques*, infatti, al primo periodo dispone: *"Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, **che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo**, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno".*

Quel passaggio *"per le successive immissioni"* sembra intendere che **i concorsi ordinari (selettivi e aperti a tutti gli aspiranti)** saranno successivi.

Se questa interpretazione fosse corretta, **le graduatorie dei futuri concorsi ordinari sarebbero utilizzate successivamente a quelle del concorso straordinario.**

Ciò, in poche parole, significa che **gli insegnanti abilitati che non potranno partecipare al concorso straordinario si troveranno preclusa la strada**

concorsuale per accedere al ruolo - e ogni altra strada considerata la chiusura delle GaE - per i prossimi 16 anni!

IN SINTESI, LE CARATTERISTICHE SALIENTI DEL CONCORSO STRAORDINARIO PREVISTO DALL'ART. 4 DEL D.L. N. 87/2018 SONO LE SEGUENTI:

- a. Si tratta di un ricorso NON RISERVATO AI PRECARI e, dunque, **non destinato alle così dette “stabilizzazioni”**, quanto piuttosto a **prevenire le possibili future abusive reiterazioni** dei contratti a termine, soprattutto **dopo che il legislatore - con l'art. 4-bis del Decreto Dignità - ha eliminato il termine massimo complessivo (triennale) di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola già previsto dall'art. 1, comma 131, della L. 107/2015;**
- b. Si tratta di un concorso NON SELETTIVO, in quanto non è previsto un punteggio minimo per accedere alle graduatorie di merito né un numero di posti da assegnare ai vincitori;
- c. Si tratta di un concorso DESTINATO A PRODURRE UNA GRADUATORIA PERMANENTE E AD ESAURIMENTO, ossia vigente fino al suo totale svuotamento;
- d. Si tratta di un CONCORSO SEMPLIFICATO, in quanto non prevede la prova scritta, ma soltanto una prova orale didattico-metodologica;
- e. Si tratta di un **concorso che** - a causa dell'ordine di assunzione stabilito dal Decreto Dignità: 50% GaE e graduatorie di merito del concorso del 2016; poi a decorrere dal 2021, 50% GaE e 50% concorso straordinario e, infine, tra circa 16 anni, 50% GaE e 50% futuro concorso ordinario - **nei fatti renderà PRESSOCHÉ INESISTENTI le possibilità di assunzione a tempo indeterminato dei candidati esclusi per mancanza del requisito di servizio (su cui *infra*).**

LA RATIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO BIENNALE D'INSEGNAMENTO QUALE REQUISITO D'ACCESSO AL CONCORSO STRAORDINARIO.

Infine, a differenza di quanto previsto dal concorso straordinario disciplinato dall'art. 17, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 59/2017 per il reclutamento nella fase transitoria del personale docente nella scuola secondaria, il concorso straordinario della scuola primaria ha stabilito, quale ulteriore requisito d'ammissione, **l'aver svolto, negli ultimi 8 anni scolastici, almeno 2 anni di servizio su posto comune o posto di sostegno presso scuole statali.**

La *ratio* della valorizzazione dell'esperienza di servizio, quale requisito d'accesso alla procedura concorsuale, non può essere rinvenuta nella necessità di predisporre un percorso di stabilizzazione per i precari dal momento che, come abbiamo già detto, **il concorso straordinario non è riservato ai soli insegnanti che versano in condizione di precariato.**

Appare, dunque, ragionevole ipotizzare che il legislatore, avendo previsto un concorso semplificato, abbia voluto **limitare l'accesso agli insegnanti abilitati che avessero comunque maturato una significativa esperienza di insegnamento**, intesa come semplicemente quale **indice del merito di ciascun candidato.**

Proprio per questa ragione, se il servizio d'insegnamento rileva solo come indice del merito, sarebbe del tutto illegittima qualsiasi interpretazione del dato normativo nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica. E, infatti, **LA MAGGIORE PROFESSIONALITÀ**

CONSEQUENTE ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO NULLA HA A CHE VEDERE CON LA NATURA GIURIDICA DEL DATORE DI LAVORO.

Non a caso, il SERVIZIO STUDI DEL SENATO, nel predisporre la **relazione di accompagnamento al Decreto Dignità, ha sottolineato quanto segue:**

“Per quanto riguarda la considerazione unicamente del servizio svolto presso le scuole statali, si ricorda che l'art. 2, co. 2, del D.L. 255/2001 (L. 333/2001) ha disposto che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.

Con riferimento alla parità di trattamento tra insegnanti delle scuole statali e insegnanti delle scuole paritarie, si è pronunciato sia il giudice amministrativo, sia il giudice costituzionale.

Si veda, in particolare, l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 951 del 7 marzo 2017, con la quale è stata accolta un'istanza cautelare considerando che “a un primo sommario esame, le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)”.

Si veda, altresì, la sentenza n. 251/2017 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., l'art. 1, co. 110, ultimo periodo, della L. 107/2015 che escludeva dai concorsi pubblici per il reclutamento dei docenti il personale già assunto su posti e cattedre con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. Il diritto di partecipare al concorso era condizionato alla circostanza che non vi fosse un contratto a tempo

indeterminato alle dipendenze della scuola statale, mentre analoga preclusione non era prevista per i docenti alle dipendenze di una scuola privata paritaria a tempo indeterminato e per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione. L'esclusione si fondava sulla durata del contratto e sulla natura del datore di lavoro: criteri non funzionali, secondo la Corte, all'individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, che dovrebbero essere impostate su metodi meritocratici. Né era stato possibile ravvisare una convincente ratio legis nella finalità di assorbire il precariato.

*

Alla luce di tali considerazioni, dunque, le disposizioni oggi impugnate meritano di essere annullate per i seguenti

MOTIVI

- I. INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA: IL SERVIZIO NELLE SCUOLE COMUNALI PARITARIE COME SERVIZIO PRESTATO NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE PUBBLICO E, QUINDI, LATU SENSU, STATALE. ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE IMPUGNATE PER: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485 D. LGS N. 297/1994; VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 1, 2, 3 E 4, DELLA L. N. 62 DEL 10.03.2000; VIOLAZIONE DELLA RATIO DELLA NORMA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. N. 255/2001.**

Prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, comma 1-*quinquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, occorre verificare **la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata** della stessa norma nel senso di considerare come servizio d'insegnamento *latu sensu* statale qualsiasi servizio prestato nel così detto "*sistema pubblico d'istruzione*" e, dunque, anche il servizio svolto nelle scuole comunali paritarie. Occorre considerare, in proposito, che **il servizio valido ai fini della partecipazione al concorso straordinario** – secondo l'ultima alinea dell'art. art. 3, comma 4, comma 1-*quinquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n.

87, nonché secondo le disposizioni amministrative oggi impugnate - è **quello valutabile “ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124”**.

Tale disposizione interpreta il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico “nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

L'art. 489 del T.U., a sua volta, è inserito nella Sezione IV - rubricata “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”.

La norma fondamentale in tema di riconoscimento della carriera è l'art. 485 che, al comma terzo, prevede che “Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali”.

Secondo tale norma, dunque, i servizi prestati nelle scuole statali e comunali sono del tutto equivalenti.

*

Si consideri, inoltre, che la Legge n. 62/2000 recante “Norme per la parità scolastica e disposizione sul diritto allo studio ed all’istruzione”, ha definitivamente sancito la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola non statale riconoscendo che le scuole private “svolgono un servizio pubblico” (art. 1, commi 1 e 3) e costituiscono, insieme alle scuole statali, “il sistema nazionale di istruzione pubblica” (così Tar Campania sez. II, sentenza del 08.02.2001).

Più precisamente, ai sensi della citata L. n. 62/2000:

- *“Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, comma 2, della Costituzione, è **costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie** private e degli enti locali” (art. 1, comma 1);*
- *“Si **definiscono scuole paritarie**, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, **le istituzioni scolastiche non statali**, comprese quelle degli enti locali, **che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie** e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6” (art. 1, comma 2);*
- (...) *“Le scuole paritarie, **svolgendo un servizio pubblico**, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap” (...) (art. 1, comma 3);*
- *“La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di*

abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” (art. 1, comma 4).

*

In sintesi, **il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola nel sistema nazionale di istruzione** e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, **impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.**

*

In ragione di tale equiparazione tra scuole statali e scuole paritarie, il Legislatore, **all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 255 del 3/7/2001**, ha inoltre previsto che *“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.*

In applicazione della suddetta norma di legge, **il punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie viene riconosciuto ai docenti inseriti nelle graduatorie ai fini della loro immissione in ruolo nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito.**

*

Alla luce di tale evoluzione normativa, dunque, **IL CONSIGLIO DI STATO, CON LA SENTENZA N. 1102/2002**, ha affermato che *“la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”.*

LO STESSO CONSIGLIO DI STATO ha, inoltre, sospeso l'efficacia delle disposizioni ministeriali "macro organizzative" sulla mobilità nella parte in cui non prevedevano la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie con la seguente chiarissima motivazione: *"le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)"* [COSÌ L'ORDINANZA N. 951/2017 DEL 07.03.2017].

*

QUESTA INTERPRETAZIONE È STATA CONDIVISA ANCHE DALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. La Consulta, infatti, con LA SENTENZA N. 228/1986 ha sostenuto che è da condividere, ai fini di giustizia sostanziale, **l'interpretazione più ampia dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 370/1970, convertito con legge n. 576/1970², rispetto all'angustia interpretativa precedente, con conseguente riconoscimento come servizio di ruolo del servizio prestato presso scuole non statali che avessero garantito servizi conformi ai criteri di valutazione adottati dal Ministero, per titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi.** Il principio della piena equiparazione tra i docenti della scuola paritaria e i docenti della scuola statale, inoltre, è stato confermato dalla recentissima SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 251/2017 con la quale è stata dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella parte

² Occorre ricordare che l'istituto della ricostruzione di carriera dei docenti al momento della immissione in ruolo è stato disciplinato dagli artt. 1 e 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1970, n. 576. Tale normativa è stata successivamente trasfusa nell'art. 485 D.lgs. n. 297/1994.

in cui esclude dal concorso riservato ai docenti abilitati gli insegnanti a tempo indeterminato della scuola statale e vi ammette, viceversa, i docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria.

Logico corollario della predetta pronuncia della Corte Costituzionale, dunque, è proprio la perfetta omogeneità delle posizioni dei docenti della scuola statale rispetto a quella dei docenti delle scuole paritarie.

E, invero, l'operazione logica compiuta dalla Consulta per affermare l'incostituzionalità della citata disposizione è evidente:

- i concorsi a cattedra devono essere aperti anche ai docenti di ruolo;
- i docenti di ruolo svolgono la loro funzione pubblica come dipendenti della scuola statale oppure come dipendenti delle scuole paritarie;
- **non esiste alcuna ragione per giustificare un diverso trattamento dei docenti della scuola statale rispetto al *tertium comparationis* rappresentato dai docenti della scuola comunale paritaria.**

II. IN SUBORDINE, NECESSARIA DISAPPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRIMARIA PER VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE SANCITO DALL'ART. 14 CEDU.

Ove non fosse possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria sopra richiamata, essa comunque andrebbe disapplicata per violazione del principio di non discriminazione

Occorre ricordare, in proposito che la **Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000** (che, dal 1° dicembre 2009, ha il medesimo valore giuridico vincolante dei Trattati), all'art. 21, sancisce un vastissimo divieto di discriminazione atipico e aperto a sanzionare qualunque atto o comportamento idoneo a determinare la diseguaglianza, nel caso che ci occupa, in campo lavorativo.

La Corte di Cassazione ha ricordato in proposito che “la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (è), oggi, fonte *stricto sensu*, e, anzi, fonte di diritto primario, (e) sancisce, all’art. 21, [...] **l’inserimento della non discriminazione fra i diritti fondamentali della persona e, quindi, nell’ambito dei principi generali del diritto comunitario**” (Cass. Sezione Lav. Ordinanza interlocutoria 6101/17, 15 febbraio 2017).

L’art. 14 C.E.D.U. (rubricato “Divieto di discriminazione”) ha esteso il campo di applicazione del divieto di discriminazione nei termini che seguono: “Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.

Ora, secondo una giurisprudenza costante, si configura una violazione del principio della parità di trattamento, in particolare, **quando a due categorie di persone le cui situazioni di fatto e giuridiche non mostrano differenze essenziali viene riservato un trattamento diverso e tale disparità non è oggettivamente giustificata³.**

A tale proposito, occorre ricordare che, in forza della richiamata giurisprudenza, quando una discriminazione, contraria al diritto dell’Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la

³ Sentenza della Corte 11 gennaio 2001, causa C 389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I 65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15 marzo 1994, causa T 100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I A 83 e II 275, punto 50; 16 aprile 1997, causa T 66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II 637, punto 55, e 21 luglio 1998, cause riunite T 66/96 e T 221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I A 449 e II 1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 9 luglio 2007, causa T 415/06 P, De Smedt/Commissione.

concessione alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata⁴.

In tale ipotesi, **il giudice nazionale non potrà che disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria**, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, applicando ai componenti del gruppo sfavorito lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria⁵.

*

Quanto allo specifico tema della **discriminazione tra lavoratori pubblici e lavoratori privati**, basti citare le **conclusioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione Europea** che - con la **sentenza del 30 aprile 2009 Aayhan c/Parlamento, F-65/07, punti 101 e 102** - non ha ritenuto ragione sufficiente per un diverso trattamento la mera esistenza di un rapporto di lavoro con il Parlamento Europeo (cfr. altresì sentenza 4 giugno 2009, Adjemian c/Commissione, F 134/07).

*

Orbene, nel caso di specie, è fin troppo palese che il tipo di discriminazione oggi in discussione non trova alcuna giustificazione logico-giuridica, sicché i provvedimenti (anche normativi) *in parte qua* impugnati non possono che essere dichiarati discriminatori e, quindi, disapplicati.

Non è dato, infatti, comprendere la ragione in base alla quale il servizio prestato nelle scuole non statali, una volta che sia stato come **pienamente valutabile come punteggio nei pubblici concorsi ai fini concorsuali**, non possa esser **valutato ai fini della partecipazione agli stessi concorsi**.

⁴ Sentenze del 26 gennaio 1999, Terhoeve, C 18/95, EU:C:1999:22, punto 57; del 22 giugno 2011, Landtová, C 399/09, EU:C:2011:415, punto 51, e del 28 gennaio 2015, ÖBB Personenverkehr, C 417/13, EU:C:2015:38, punto 46.

⁵ Sentenze del 12 dicembre 2002, Rodríguez Caballero, C 442/00, EU:C:2002:752, punto 43; del 7 settembre 2006, Cordero Alonso, C 81/05, EU:C:2006:529, punto 46, nonché del 21 giugno 2007, Jonkman e a., da C 231/06 a C 233/06, EU:C:2007:373, punto 39). Tale obbligo incombe al giudice nazionale indipendentemente dall'esistenza, nel diritto interno, di disposizioni che gli attribuiscono la competenza al riguardo (sentenza del 7 settembre 2006, Cordero Alonso, C 81/05, EU:C:2006:529, punto 46).

L'unica differenza tra i due servizi è, infatti, la natura giuridica del datore di lavoro. Ed è fin troppo evidente come sia ingiustificabile la discriminazione su tali basi, in quanto **l'anzianità di servizio è stimata esclusivamente quale indice del merito di ciascun candidato.**

III. IN ULTERIORE SUBORDINE, QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO, DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO NELLE ASSUNZIONI ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Abbiamo già osservato che il concorso semplificato per la scuola dell'infanzia e primaria - **essendo aperto anche ai docenti di ruolo - non può considerarsi come un concorso volto alla stabilizzazione dei precari**, ma deve piuttosto essere concepito come **strumento di prevenzione dell'abuso di precariato**, così come lo è stato - in passato - l'inserimento nelle GaE utili per le assunzioni a tempo indeterminato e - più recentemente - il concorso riservato agli abilitati della scuola secondaria.

Sotto tale profilo, è significativo notare che **le graduatorie ad esaurimento e il concorso riservato della scuola secondaria** - ossia gli altri strumenti previsti dal legislatore per prevenire l'abusiva reiterazione dei contratti a termine - **non richiedevano, quale requisito d'accesso, la maturazione di una previa esperienza di servizio** nella scuola statale.

*

Poste queste premesse, dunque, appare evidente che l'art. 3, comma 4, comma 1-*quinquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 - ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di

istruzione pubblica - si porrebbe **in contrasto con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione tutelati dagli articoli 3, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, nonché con il principio costituzionale del pubblico concorso**, che offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione, anche per l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate.

A tal proposito, è sufficiente richiamare le conclusioni alle quali è pervenuto recentemente il **CONSIGLIO DI STATO CON L'ORDINANZA COLLEGIALE N. 5134/2018 di remissione alla Consulta del concorso riservato agli insegnanti abilitati** (l'enfasi delle sottolineature è nostra): *La giurisprudenza di codesta Corte interpreta il requisito del "pubblico concorso" di cui all'art. 97 comma 4 nel senso che esso sia rispettato ove l'accesso al pubblico impiego avvenga per mezzo di una procedura con tre requisiti di massima, sui quali, fra le molte, C. cost. 24 giugno 2010 n.225 e 13 novembre 2009 n.293.*

20.2 In primo luogo, essa deve essere aperta, nel senso che vi possa partecipare il maggior numero possibile di cittadini.

In secondo luogo, deve trattarsi di una procedura di tipo comparativo, volta cioè a selezionare i migliori fra gli aspiranti.

Infine, deve trattarsi di una procedura congrua, nel senso che essa deve consentire di verificare che i candidati posseggano la professionalità necessaria a svolgere le mansioni caratteristiche, per tipologia e livello, del posto di ruolo che aspirano a ricoprire.

Con specifico riguardo alla scuola, codesta Corte ha poi affermato nella sentenza 9 febbraio 2011 n.41 che il merito deve costituire il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente e nella sentenza 6 dicembre 2017 n. 251 che una disposizione la quale impedisca di realizzare la più ampia partecipazione possibile al concorso, in condizioni di effettiva parità, contraddice tale criterio.

Ne consegue, pertanto, che è costituzionalmente illegittima, in particolare per quanto riguarda il personale docente, la previsione di una procedura di reclutamento ristretta la quale limiti in modo irragionevole la possibilità di accesso dall'esterno.

20.3 Sempre la giurisprudenza di codesta Corte ha affermato che *la regola del pubblico concorso ammette eccezioni "rigorose e limitate"* – così per tutte la citata sentenza n. 293/2009, subordinate a due requisiti.

In primo luogo, esse devono rispondere ad una *"specifica necessità funzionale" dell'amministrazione*, ovvero a *"peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico"*, come detto sempre nella sentenza n. 293/2009. In proposito, è stato chiarito che NON INTEGRANO VALIDE RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO NÉ L'ESIGENZA DI CONSOLIDARE IL PRECARIATO NÉ QUELLA DI VENIRE INCONTRO A PERSONALI ASPETTATIVE DEGLI ASPIRANTI – così C. cost. 3 marzo 2006 n.81- né tantomeno esigenze strumentali di gestione del personale da parte dell'amministrazione – come ritenuto da C. cost. 4 giugno 2010 n.195. (...)

Al contrario, *un concorso riservato può essere giustificato solo quando si tratti di esigenze desumibili da funzioni svolte dall'amministrazione*, così sempre la sentenza n. 195/2010, e in particolare quando si tratti di CONSOLIDARE SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ CHE NON SI POTREBBERO ACQUISIRE ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE, e quindi giustificano che ci si rivolga solo a chi già ne è dipendente in una data posizione, come affermato dalla sentenza n. 293/2009.

*

Nel caso di specie, tutti i parametri appena delineati appaiono platealmente violati.

Anzitutto, occorre ricordare che la Corte Costituzionale (*ex multis* sentenza n. 373 del 2002) ha precisato che non è da escludere a priori che l'accesso ad un concorso pubblico possa essere condizionato al possesso di una precedente esperienza di servizio «OVE RAGIONEVOLMENTE CONFIGURABILE QUALE REQUISITO

PROFESSIONALE», ciò rientrando nella discrezionalità del legislatore, ma «*fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso*» (così sentenza n. 141 del 1999, citata).

In altri termini, **la pregressa esperienza di servizio** può essere certamente valorizzata quale requisito d'accesso ad una procedura concorsuale, ma solo in quanto **sintomatica di una competenza professionale necessaria per ricoprire l'impiego pubblico e non acquisibile all'esterno della pubblica amministrazione.**

E sotto tale profilo, è evidentissimo che deve essere ritenuto più competente e, dunque, **più meritevole** di partecipare al concorso semplificato, l'insegnante che ha prestato servizio in una scuola comunale paritaria **per 10 anni** rispetto ad un insegnante che ha può vantare solo due anni di servizio nella scuola statale.

*

Occorre, inoltre, ribadire che la Corte Costituzionale, “nella prospettiva di valorizzare le professionalità maturate all'interno della amministrazione”, ha ammesso la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost., “solo **ENTRO LIMITI PERCENTUALI TALI DA NON PREGIUDICARE IL PREVALENTE CARATTERE APERTO DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE NEI PUBBLICI UFFICI**” (Si richiamano le sentenze nn. 7/2011; 235/2010; 149/2010; 293/2009; 215/2009; 363/2006; 205/2006).

Tali limiti percentuali, nel caso di specie, sono platealmente violati in quanto **l'accesso alla procedura concorsuale è del tutto precluso ai candidati che non hanno lavorato alle dipendenze delle scuole statali per almeno due anni.**

*

Si consideri, inoltre, che l'art. 4, comma 1-*quater* del decreto legge n. 87 del 2018 ha previsto espressamente alla lettera c) che soltanto il 25% dei posti vacanti e disponibili saranno destinati ai futuri concorsi ordinari aperti a tutti gli aspiranti.

*

Ma l'aspetto più inquietante si riferisce proprio alla proiezione temporale nel futuro di tali concorsi ordinari aperti a tutti.

Fino al 2020 (quarto anno di vigenza delle graduatorie di merito del concorso a cattedre ordinario del 2016), infatti, **le nomine in ruolo saranno appannaggio per metà delle GAE e per l'altra metà del concorso 2016.**

Dal 2021, entreranno in vigore le graduatorie del concorso straordinario e, solo successivamente, potranno operare le graduatorie del nuovo concorso ordinario aperto a tutti gli aspiranti.

Ciò, in poche parole, significa che **gli insegnanti abilitati che non potranno partecipare al concorso straordinario si troveranno preclusa la strada concorsuale per accedere al ruolo - e ogni altra strada considerata la chiusura delle GaE - per moltissimi anni.**

IV. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI SECONDO LE QUALI LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DPR 487/1994.

È evidente l'illegittimità, per **violazione dell'art. 51, comma 1, della Costituzione**, di un atto amministrativo che determini una aprioristica preclusione alla stessa presentazione delle domande di partecipazione al concorso. D'altronde, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via *web*, **viola anche l'art. 4, commi 1 e 2, del DPR 487/1994**

(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice. L'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di partecipazione ad una procedura non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematiche. Risulta quindi palmare come l'Amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande redatte in carta semplice e tempestivamente indirizzate dai ricorrenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Per le suesposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori rassegnano le seguenti conclusioni

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

IN VIA CAUTELARE

Previa INTERPRETAZIONE COMUNITARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA dell'art. 3, comma 4, comma 1-*quiquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 E/O PREVIA DISAPPLICAZIONE della stessa norma, **SOSPENDERE L'EFFICACIA** degli atti impugnati **e ordinare la partecipazione con riserva** dei ricorrenti alla procedura concorsuale.

NEL MERITO

Previa INTERPRETAZIONE COMUNITARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA dell'art. 3, comma 4, comma 1-*quiquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 E/O PREVIA DISAPPLICAZIONE della stessa norma, **DISPORRE L'ANNULLAMENTO:**

- del **bando** di cui al **Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 1546 del 7 novembre 2018**, con il quale è stato indetto il concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte in cui, all'**art. 3, recante i “requisiti di ammissione”**, ha previsto che possano accedere alla procedura concorsuale i candidati in possesso del titolo di abilitazione per insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione), ma soltanto se hanno svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria *presso le istituzioni scolastiche statali*, ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle **scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica** (e, quindi, *latu sensu*, dello Stato);
- del **medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma, 2**, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando la procedura informatica POLIS, in quanto tale procedura telematica consente di compilare e inoltrare la domanda di partecipazione al concorso soltanto ai candidati che inseriscono i dati relativi al servizio prestato nelle *scuole statali*;
- del **medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma 6**, prevede che il candidato debba dichiarare di aver svolto due anni di servizio specifico nelle *scuole statali*;

- **del medesimo bando di concorso** nella parte in cui, all'**art. 4, comma 7**, prevede che *“Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto”*.
- quale **atto presupposto**, del **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26/10/2018, recante il regolamento del concorso straordinario** per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, nella parte in cui all'**art. 6** prevede che possano accedere alla procedura concorsuale i candidati in possesso del titolo di abilitazione per insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria (laurea in scienze della formazione primaria o diploma magistrale con valore di abilitazione), ma soltanto se hanno svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria **presso le istituzioni scolastiche statali**, ove interpretato nel senso di escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle **scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica** (e, quindi, *latu sensu*, dello Stato);
- **del medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 ottobre 2018** nella parte in cui, all'**art. 7**, prescrive che non sono ammesse altre forme di presentazione della candidatura se non utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del MIUR.

IN SUBORDINE SI CHIEDE DI SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE dell'art. 3, comma 4, comma 1-*quinquies*, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, **per violazione del principio**

del pubblico concorso, del principio di ragionevolezza e del principio meritocratico nelle assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione.

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.).

Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, li 18.12.2018

Avv. Salvatore Russo

**STUDIO LEGALE
AVV. SALVATORE RUSSO
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma**

**SI NOTIFICHI OGGI
10.10.2019**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI
CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI**

R.G. n. 737/2019

Per i Sig.ri

Nome del Ricorrente	Titolo abilitante per l'accesso al concorso	Anni di servizio nella scuola comunale paritaria	Disciplina/e per la/e quale/i è stata inviata la domanda di partecipazione al concorso bandito con il Decreto Direttoriale 1546/2018	USR alla quale è stata inviata la domanda di partecipazione al concorso bandito con il Decreto Direttoriale 1546/2018
ADAMO GIUSEPPA , C.F. DMAGPP66R62E366M	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 01/07/1987	4	AAAA (Scuola dell'Infanzia)	LOMBARDIA
ALBERIGHI DAMIANO , C.F. LBRDMN75D24C523H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1993	12	AAAA	EMILIA-ROMAGNA
ALESSI ANTONELLA , C.F. LSSNNL81M54E472Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	5	AAAA	LAZIO
ARENA ROSEMARIE , C.F. RNARMR59M63Z112C	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/07/1984	2	AAAA	PIEMONTE
BALDASSARRA SERENA , C.F. BLDSRN83L66D810Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 08/07/2002	5	AAAA	LAZIO
BARLOCCO STEFANIA , C.F. BRLSFN81M57D198A	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	9	AAAA	LOMBARDIA
BIANCONCINI CRISTINA , C.F. BNCCST69P58E289K	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 08/03/1988	2	AAAA	EMILIA-ROMAGNA
BONARETTI ELEONORA , C.F. BNRLNR76D69F240L	Diploma magistrale ante 2001/02, conseguito in data 09/07/1994	9	AAAA	EMILIA-ROMAGNA
BOSSA FLORIANA , C.F. BSSFRN77M49Z112Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data	7	AAAA	CAMPANIA

	19/07/1995			
CAGGIANO LUCIA, C.F. CGGLCU79E57A717Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1998	3	AAAA	LAZIO
CALABRESE LUCIA, C.F. CLBLCU69D52A509X	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 28/10/1987	8	AAAA	EMILIA-ROMAGNA
CALCIOLARI PAOLA, C.F. CLCPLA83S47H143J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/08/2002	2	AAAA	LOMBARDIA
CAMISA CATERINA, C.F. CMSCRN92M65F842P	Laurea SFP conseguito in data 28/06/2016	3	AAAA	VENETO
CAPOBIANCO ANGELOMICHELE, C.F. CPBNLM81P23A509L	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1999	9	AAAA	LAZIO
CARNEVALE ANTONIETTA, C.F. CRNNNT64E52D662F	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 30/06/1988	2	AAAA	LAZIO
CARULLI ANNA, C.F. CRLNNA74B57A662Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1999	11	AAAA	LAZIO
CELATI ALESSANDRA, C.F. CLTLSN72R53F205Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1990	10	AAAA	LOMBARDIA
CIBELLA CLAUDIA, C.F. CBLCLD79L57A089X	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/07/1998	4	AAAA	LOMBARDIA
CIRILLO MIRELLA, C.F. CRLMLL65E61B872Q	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/04/1984	2	AAAA	CAMPANIA
COSCIONE MARIA, C.F. CSCMRA80S56A512O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1998	3	AAAA	CAMPANIA
CUTOLO CATERINA, C.F. CTLCRN61D70H501Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 31/07/1979	3	AAAA	LAZIO
DAMIANO ANTONIETTA, C.F. DMNNNT77C64Z133O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/08/1996	4	AAAA	LAZIO

D'ANGELO CLARISSA, C.F. DNGCRS78E62F839A	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/07/1997	3	AAAA, AAHH	CAMPANIA
DE GENNARO ANNA LISA, C.F. DGNNLS74R67I234P	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 19/07/1995	3	AAAA	CAMPANIA
DE RUEDA TAMARA, C.F. DRDTMR83C45F206Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 11/07/2001	4	AAAA	PIEMONTE
DE SIMONE LOREDANA, C.F. DSMLDN77P53H433J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 11/07/1995	3	AAAA	EMILIA-ROMAGNA
DE VINCENZI PATRIZIA, C.F. DVNPRZ64M59F545M	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 29/09/1983	2	AAAA	LAZIO
DELLA CORTE MADDALENA, C.F. DLLMDL72M57D801D	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1990	3	AAAA	CAMPANIA
DELLI CARRI FRANCESCA, C.F. DLLFNC78E62F205N	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 30/07/1997	5	AAAA	LOMBARDIA
DI GIORGIO SARA, C.F. DGRSRA81R64C034B	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 04/08/1999	5	AAAA, AAHH	LAZIO
DIONISI AMANDA, C.F. DNSMND76R54G088Q	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/02/1995	8	AAAA	TOSCANA
DOMPÈ CHIARA, C.F. DMPCHR80R61D205I	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1998	6	AAAA	PIEMONTE
FANTASIA ROSA ANNA, C.F. FNTRNN81M67D122F	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/2000	4	AAAA	LAZIO
FIORITO FRANCESCA, C.F. FRTFNC81R50D773J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/07/2000	3	AAAA	LAZIO
FRONTINO ILARIA, C.F. FRNLRI82M66C514G	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2001	7	AAAA	EMILIA-ROMAGNA

GAGLIANO FRANCESCA, C.F. GGLFNC83M68C351B	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 04/07/2002	5	AAAA	LOMBARDIA
GALLO MARIA, C.F. GLLMRA64C65E041Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/10/1986	3	AAAA	LAZIO
GARGANO GRAZIELLA, C.F. GRGGZL79C53G273Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1998	3	AAAA	PIEMONTE
GENOVESE STELLA, C.F. GNVSL82E60D423Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 11/07/2001	6	AAAA	PIEMONTE
GIOFFREDA MARIA GIUSEPPA, C.F. GFFMGS65D41L273J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/1984	2	AAAA	EMILIA-ROMAGNA
GIORGI MARIA CRISTINA, C.F. GRGMCR75C64C034I	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 25/11/2000	5	AAAA	LAZIO
GIUFFRIDA SILVIA, C.F. GFFSLV79D68G273D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1997	2	AAAA	EMILIA-ROMAGNA
GIULIANO ELISA, C.F. GLNLSE79R57L219L	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 10/07/1999	3	AAAA	PIEMONTE
GIUSEPPINA CALABRESE, C.F. CLBGPP77D52C351R	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 23/11/1995	2	AAAA	SICILIA
GRANITTO BARBARA, C.F. GRNBBR77L63F205E	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 25/07/1997	2	AAAA	LIGURIA
GUARINO MARIA GRAZIA, C.F. GRNMGR68B60I234V	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/1985	4	AAAA	CAMPANIA
LANZOLLA ISABELLA, C.F. LNZSLL73D57A048Q	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/1991	2	AAAA	LAZIO
LO CICERO VALENTINA, C.F. LCCVNT76C56F206O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1998	7	AAAA	LAZIO
LUCCHESE LUANA, C.F. LCCLNU83H42D332Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data	8	AAAA	LOMBARDIA

	25/09/2002			
MANNA IMMACOLATA, C.F. MNNMCL75S42L219E	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 18/07/1995	2	AAAA	PIEMONTE
MANTEGA EMANUELA, C.F. MNTMNL72E65H118G	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 16/07/1990	17	AAAA	PIEMONTE
MARIOTTI DANIELA, C.F. MRTDNL64H41H321J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/09/1982	8	AAAA	MARCHE
MARZANO AGATA, C.F. MRZGTA66R47A662Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/07/1984	9	AAAA	LAZIO
MATRONE GIUSEPPINA, C.F. MTRGPP76R45G190D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 31/07/1994	9	AAAA	LAZIO
MATTARELLI IRENE, C.F. MTTRNI81B67H501D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 18/07/2000	4	AAAA	LAZIO
MEROLLI MONICA, C.F. MRLMNC71E66H501L	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 25/07/1989	16	AAAA	LAZIO
MINUTILLO LETIZIA, C.F. MNTLTZ83P61D708J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/2002	5	AAAA	LAZIO
MONACO MARIA, C.F. MNCMRA63H70I176Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 31/07/1982	3	AAAA	PIEMONTE
MUTI SIMONA, C.F. MTUSMN80R52I158P	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/07/1999	9	AAAA	LOMBARDIA
NATALI IRENE, C.F. NTLRNI75S61G999D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 06/07/1995	2	AAAA	TOSCANA
NAZIONALE MONICA, C.F. NZNMNC79S62H769R	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/11/1998	2	AAAA	ABRUZZO
NICASO IRENE, C.F. NCSRNI64R65F943G	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in	4	AAAA	PIEMONTE

	data 27/09/1994			
NICITA ELVIRA, C.F. NCTLVR67L70H501Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 30/10/1999	9	AAAA	LAZIO
PACI FEDERICA, C.F. PCAFRC89H47H294N	Laurea SFP conseguito in data 25/06/2012	6	AAAA	TOSCANA
PAESANI PAOLA, C.F. PSNPLA62S50I472U	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 16/07/1980	2	AAAA	EMILIA-ROMAGNA
PARRELLA TIZIANA, C.F. PRRTZN82A50A509P	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/2000	4	AAAA	CAMPANIA
PETRUZZIELLO ANTONietta, C.F. PTRNNT80L52E243F	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/1999	6	AAAA	ABRUZZO
PEZZULLA GRAZIA LUISA, C.F. PZZGZL71D43E815I	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 21/07/1989	6	AAAA	TOSCANA
PIACENTINI TIZIANA, C.F. PCNTZN79S47C034Y	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1999	7	AAAA	LAZIO
PICCOLO MARIA CHIARA, C.F. PCCMCH81R47H501Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	8	AAAA	LAZIO
PIGNATELLI EMILIA, C.F. PGNMLE72L45B180V	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1990	3	AAAA	PUGLIA
PROCINO KATIUSHA, C.F. PRCKSH79M63A662H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1998	5	AAAA	LAZIO
PUGLISI FRANCESCA MARIA GRAZIA, C.F. PGLFNC73P41C351D	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 10/07/1992	8	AAAA	LAZIO
RAFFA IVANA, C.F. RFFVNI79L53F158Q	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/1997	5	AAAA	PIEMONTE
RANALDI NICOLETTA, C.F. RNLNLT82P68H282F	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 02/07/2001	3	AAAA	LAZIO

RASULO NICOLA, C.F. RSLNCL64R06I954O	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/07/1982	2	AAAA	PIEMONTE
RICHICHI IVANA, C.F. RCHVNI76E50D122U	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 28/09/1994	8	AAAA	EMILIA-ROMAGNA
RIZZO MAFALDA, C.F. RZZMLD70C71F546L	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 04/07/1997	4	AAAA	LOMBARDIA
ROTUNNO ELENA, C.F. RTNLNE81L63F335R	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2001	13	AAAA	PIEMONTE
SALVATORI SILVIA, C.F. SLVSLV82C42A123Q	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/2001	3	AAAA	LAZIO
SANTOMAURO SARA, C.F. SNTSRA88D51L219M	Laurea SFP conseguito in data 13/03/2014	4	AAHH	PIEMONTE
SCAVONE GIULIA LUCIA, C.F. SCVGLC67T59I954L	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 29/07/1995	4	AAAA	BASILICATA
SCIPIONE IMMACOLATA POMPEA, C.F. SCPMCL80R66D708C	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1999	2	AAAA	LAZIO
SORRENTINO CHIARA WALLI MARIA, C.F. SRRCRW73P61F839Q	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 15/10/1991	2	AAAA	LAZIO
SPORTELLO MARIANGELA, C.F. SPRMNG79B68E506A	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 23/06/1998	6	AAAA	LAZIO
STABILE ANGELA, C.F. STBNGL66R48H501M	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 28/07/1984	6	AAAA	LAZIO
SURACE SILVIA, C.F. SRCSLV82M52F952G	Laurea SFP conseguito in data 07/07/2016	10	AAAA	LOMBARDIA
TAMBURRINO MORENA, C.F. TMBMRN83C43C034I	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2001	4	AAAA	LAZIO
TARANTINO MARIANGELA, C.F. TRNMNG76D63C553D	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 24/07/1997	9	AAAA	LIGURIA

TARSIA MARIA GRAZIA, C.F. TRSMGR76A59A940H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1996	8	AAAA	LOMBARDIA
TOGNETTI SILVIA SABRINA, C.F. TGNSVS69A51F205J	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 20/07/1990	7	AAAA	LOMBARDIA
TOMAINO DANILA, C.F. TMNDNL80R55F537H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 22/07/1998	2	AAAA	TOSCANA
TRAMATI MARGHERITA TIZIANA, C.F. TRMMGH77R62D423R	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/1999	2	AAAA	SICILIA
TRAMONTANO ILARIA, C.F. TRMLRI74B63D810E	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 22/07/1992	13	AAAA	LAZIO
TROISI GIUSEPPINA, C.F. TRSGPP81S45E472L	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2000	9	AAAA	LAZIO
URGNANI VALENTINA, C.F. RGNVNT82H65F205S	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 13/07/2001	6	AAAA	LOMBARDIA
VACCARIELLO STEFANIA, C.F. VCCSFN70A66F205T	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 10/07/1987	8	AAAA	LOMBARDIA
VALENTE ANNA, C.F. VLNNNA82L45D708Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 14/07/2001	8	AAAA, AAHH	LAZIO
VALLETTA ANGELINA, C.F. VLLNLN67E48L379Z	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 27/07/1984	4	AAAA	LAZIO
VARRIALE LUCIANA, C.F. VRRLCN71B68D643G	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 18/07/1988	6	AAAA	MARCHE
VENTRA MANUELA, C.F. VNTMNL81P70L219T	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 17/07/2000	2	AAAA	PIEMONTE
VERGARI NICOLETTA, C.F. VRGNLT83M52A944G	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 09/07/2002	3	AAAA	EMILIA-ROMAGNA
VETTORI PIER PAOLO, C.F.	Diploma magistrale ante 2001/02	2	AAAA	EMILIA-ROMAGNA

VT*PPL79S15E289G	conseguito in data 06/07/1998			
VIGLIOTTI FRANCESCA, C.F. VGLFNC75L68E791Y	Scuola triennale/quinquennale magistrale ante 2001/02 conseguito in data 23/07/1999	4	AAAA	PIEMONTE
VINCI MARIELLA, C.F. VNCMLL83H55F027H	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 06/07/2002	5	AAAA	PUGLIA
VOLPI CINZIA, C.F. VLPCNZ76B66L833Z	Diploma magistrale ante 2001/02 conseguito in data 12/08/1994	7	AAAA	TOSCANA

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Salvatore Russo, C.F. RSS SVT 75A10 C002 O, PEC salvatorerusso@legalmail.it, con studio in Roma nella Via Ottaviano, 9, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, in Roma nella Via Ottaviano, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0645471649 oppure all'indirizzo PEC salvatorerusso@legalmail.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A.
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DI

- **Carola Salvati**, nata a Palestrina (RM) il 30.04.1980, C.F. SLVCRL80D70G274L, domiciliata in Roma nella Via Leone XIII, 464, CAP 00165
- **Maria Carmela Circelli**, nata a Benevento il 03.10.1970, C.F. CRCMCR70R43A783Z, domiciliata in Roma nella Via Gaspare Gozzi, 205, CAP 00145;
- **Tocci Cinzia**, nata a Roma il 17.03.1961, residente in Lavunio (RM) nella Via delle Selve 59,

PER L'ANNULLAMENTO**PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

Delle seguenti graduatorie di merito, scuola dell'Infanzia, del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente, bandito con il D.D.G. n. 1546/2018:

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	ESTREMI DEL DECRETO DI PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO
ABRUZZO	decreto prot. n. 0004704, del 25/07/2019
BASILICATA	decreto prot. n. 18472, del 12/07/2019
CAMPANIA	decreto prot. n. 18240, del 07/08/2019
	decreto prot. n. 0019238, del 03/09/2019
EMILIA-ROMAGNA	decreto prot. n. 0000834, del 30/07/2019
LAZIO	decreto prot. n. 795, del 30/07/2019
	decreto prot. n. 762, del 23/07/2019
LIGURIA	decreto prot. n. 0001461, del 30/07/2019
LOMBARDIA	decreto prot. n. 0002363, del 31/07/2019
MARCHE	decreto prot. n. 0001038, del 19/07/2019
PIEMONTE	decreto prot. n. 0008250, del 30/07/2019
	decreto prot. n. 0002289, del 25/07/2019
PUGLIA	decreto prot. n. 0018472, del 12/07/2019
VENETO	decreto prot. n. 0002014, del 07/08/2019

IN FATTO

1. I ricorrenti sono docenti abilitata all'insegnamento che **hanno lavorato per almeno due anni nelle Scuole Comunali Paritarie dell'Infanzia.**
2. I ricorrenti non sono stati ammessi al concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia in quanto il MIUR, con l'art. 6 del decreto del MIUR del 17 ottobre 2018 e l'art. 3 del Decreto del Direttore Generale del MIUR. n. 1546 del 7 novembre 2018, ha disposto che le due annualità di servizio specifico sulla scuola dell'infanzia, richieste per potere essere ammessi alla procedura concorsuale, si dovessero maturare in scuole pubbliche gestite direttamente dall'Amministrazione centrale del MIUR, e non anche dagli Enti Locali.
3. I ricorrenti, pertanto, hanno impugnato davanti al Tar Lazio gli artt. 6 e 7 del decreto del MIUR del 17 ottobre 2018 e gli artt. 3 comma 1, lett a) e lett. b) e 4 del Decreto del Direttore Generale

del MIUR. n. 1546 del 7 novembre 2018, chiedendo in via cautelare di essere ammessa con riserva alla procedura concorsuale.

4. Il TAR Lazio, con numerosi provvedimenti cautelari e con la **sentenza n. 6873 del 30/5/2019**, ha ritenuto legittima la discriminazione operata dal bando.

5. Tale sentenza del TAR del Lazio, tuttavia, è stata appellata in Consiglio di Stato con il ricorso R.G. n. 7128/2019 sul presupposto che **l'art. 4, comma 1-*quinquies*, del decreto legge n. 87/2018** NON esclude i servizi svolti presso le scuole comunali in quanto rinvia ai servizi **“valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”**, e quindi – tramite il rinvio contenuto nell'art. 489 del TU. n. 297/94 – anche al servizio svolto presso le Scuole Comunali.

5. Il **Consiglio di Stato**, con ordinanza n. **4672/2019**, ha accolto l'istanza cautelare, **“Rilevato che, ad un primo esame proprio della fase cautelare, il ricorso pare presentare *consistenti elementi di fondatezza* poiché *la ricorrente ha svolto l'attività didattica – utile al fine di conseguire il requisito richiesto per la partecipazione al concorso per cui è causa – in istituto comunale in forza dell'esito positivo del concorso pubblico bandito a suo tempo dall'amministrazione civica*”**.

6. Alla luce di tale decisione del Consiglio di Stato, i ricorrenti propongono motivi aggiunti avverso le graduatorie di merito del concorso straordinario, dettagliatamente indicate in epigrafe, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DELLE PRELEGGI E DELL'INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE E COMUNITARIAMENTE ORIENTATA DELL'ART. 4, COMMA 1-*QUINQUIES*, DEL DL. N. 87/2018 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 124/1999, DELL'ART. 485 DEL D. LGS N. 297/1994, DELL'ART. 1, COMMI 1, 2, 3 E 4, DELLA L. N. 62/2000 E DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. N. 255/2001.

1. Occorre anzitutto considerare che **l'art. 4, comma 1-*quinquies*, lettera b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87**, sancisce espressamente che **“Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli: ... b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti *in possesso dei predetti titoli*”**

*abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno **due annualità di servizio specifico**, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, **valutabili come tali ai sensi dell'ARTICOLO 11, COMMA 14, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124,***

1.1 Quest'ultima disposizione si limita ad interpretare il comma 1 dell'articolo 489 del TU. n. 297/94, sancendo che *"14. Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni ..."*.

1.2 È quindi evidente come il richiamo dell'art. 11 della l. n. 124/99 deve intendersi come un generico **RINVIO ALLE MODALITÀ DI COMPUTO DEI SERVIZI CONTENUTE NELLA SEZIONE IV DEL DL.VO N. 297/94 (rubricata "Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera")**, in cui è appunto inserito il cit. art. 489.

1.3 La Sezione IV disciplina il riconoscimento della carriera all'art. 485 che, al comma terzo, prevede espressamente che: *"**Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto**, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, **il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali** o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, **nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o COMUNALI**"*.

*

2. Si consideri, inoltre, che la **LEGGE N. 62/2000**, nel sancire la piena parità scolastica tra scuola statale e scuola paritaria, ha espressamente riconosciuto che le scuole paritarie costituiscono, insieme alle scuole statali, *"**il sistema nazionale di istruzione pubblica**"*.

2.1 Più precisamente, ai sensi della citata **L. n. 62/2000**:

- *"**Il sistema nazionale di istruzione**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, della Costituzione, **è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali**" (art. 1, comma 1);*
- (...) *"Le scuole paritarie, **svolgendo un servizio pubblico**, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap" (...) (art. 1, comma 3)"*.

*

3. L'ammissione alla procedura concorsuale degli insegnanti che hanno maturato il biennio di anzianità nelle scuole paritarie comunali risulta, del resto, **imposta anche dall'obbligo dell'interprete di PRIVILEGIARE UNA INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE E COMUNITARIAMENTE ORIENTATA DELLA NORMATIVA** posto che, diversamente opinando, l'art.

4 del DL. n. 87/2018 dovrebbe essere dichiarato incostituzionale o disapplicato per contrasto con la normativa eurounitaria.

3.1. Come si avrà modo di meglio chiarire nel successivo paragrafo l'esclusione dal concorso in esame di tutti i docenti che hanno maturato i due anni di servizio alle dipendenze di scuole Comunali infatti non solo risulterebbe **manifestamente IRRAZIONALE**, ma si porrebbe anche in contrasto con il **PRINCIPIO MERITOCRATICO** (di cui all'art. 51 della Cost.) e il **principio di PARITÀ DI TRATTAMENTO**, inteso come generalizzato divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati e quindi discriminatori, quale specificazione **del PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA** (di cui all'art. 3 della Cost.), coniugato al generale canone di **BUON ANDAMENTO** della Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 97 della Cost.).

3.2 L'art. 4 del d.l. n. 87/2018 si porrebbe inoltre in contrasto con i **principi dell'ordinamento "comunitario"** richiamati dall'art. 1 della L. n. 241/90 ed *in primis* con i **PRINCIPI di tutela dell'AFFIDAMENTO, DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE, UGUAGLIANZA, PARI OPPORTUNITÀ, LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO e di ISTRUZIONE e di CREARE ISTITUTI DI INSEGNAMENTO, nonché di BUONA AMMINISTRAZIONE e di PROPORZIONALITÀ**, garantiti anche dagli artt. 14 e 20 della CDFUE e dall'art. 5 del TFUE.

II.SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI RAGIONEVOLEZZA DELLA LEGISLAZIONE CONSACRATO NELL'ART. 3 DELLA COST. CON RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI PIENA PARITÀ SCOLASTICA TRA SCUOLA PARITARIA COMUNALE E SCUOLA STATALE.

1. Il MIUR sostiene che l'esclusione dal concorso dei docenti che hanno maturato il biennio di insegnamento nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali non si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe **coerente con l'interesse pubblico perseguito dal legislatore**, che andrebbe ravvisato nel **riassorbimento** del cd. "*precariato storico*" della scuola.

2. Tale affermazione non persuade in quanto quest'ultima finalità risulta **contraddetta**, da un lato, **dall'insussistenza**, nella richiamata normativa di una specifica **limitazione** alla partecipazione alla predetta procedura concorsuale del **solo personale precario**, prevedendo l'art. 4 del Dl. n. 87/2018 **L'AMMISSIONE AL CONCORSO ANCHE I DOCENTI GIÀ ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO.**

2.1 Sotto altro profilo, dall'evidente **INIDONEITÀ DEL REQUISITO DEL BIENNIO DI INSEGNAMENTO NEGLI ULTIMI 8 ANNI AD INDIVIDUARE I PRECARI "STORICI" DA**

STABILIZZARE, sia per l'intervallo temporale entro cui devo essere maturati due anni (360 giorni spalmati in ben 96 mesi non sono infatti certamente significativi ad individuare un precario "storico"), che per i **limitati anni di servizio** richiesti (solo 360 giorni).

2.3 La Corte di **CASSAZIONE** ha rimarcato come *"deve ritenersi **idoneo parametro il termine TRIENNALE previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti (art. 400 del T.U. n. 297/94, come modificato dalla L. n. 124 del 1999, art. 1): esso infatti, trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed e, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola.***" (Cass. sez. VI, 19/10/2018, n. 26353, cfr. in termini: Cass. 7.11.2016, nn. 22552 – 22557, Cass. Sez. VI, 21/03/2018, n. 7076, e Cass. sez. VI, 10/04/2018, n. 8826 e n. 8827).

*

3. Né pare possa obiettarsi – come fa invece il MIUR – che l'intenzione del legislatore sarebbe quella di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento, posto che ove la **procedura in questione avesse effettivamente la funzione di "stabilizzare" i cd. precari storici della scuola**, anziché selezionare i candidati più meritevoli delle future immissioni in ruolo, l'**art. 4 del dl. n. 87/2018 dovrebbe ritenersi di dubbia costituzionalità in quanto "la regola del pubblico concorso ammette eccezioni "rigorose e limitate" – così per tutte la citata sentenza 293/2009, subordinate a due requisiti. In primo luogo, esse devono rispondere ad una "specificata necessità funzionale" dell'amministrazione, ovvero a "peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico", come detto sempre nella sentenza 293/2009. In proposito, è stato chiarito che **NON INTEGRANO VALIDE RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO L'ESIGENZA DI CONSOLIDARE IL PRECARIATO.**"** (Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 3010 del 21/06/2017, successivamente ribadita da Cons. Stato, sez. VI, ord. n. 5134 del 2018 per cui *"non integrano valide ragioni di interesse pubblico l'esigenza di **consolidare il precariato**"*).

3.1 Ne consegue che eventuali finalità di riassorbimento del precariato che si intendessero perseguire con il concorso pubblico di cui trattasi **avrebbero, comunque, dovuto essere espressamente previste e puntualmente individuate da parte del legislatore** e, soprattutto, nel merito, **perseguite con diversi strumenti**, atteso anche che la stabilizzazione di contratti di lavoro precario, in deroga al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 della Cost., è possibile *"solo **ENTRO LIMITI PERCENTUALI TALI DA NON PREGIUDICARE IL PREVALENTE CARATTERE APERTO DELLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE NEI PUBBLICI UFFICI**"* (Corte Cost. sentenze nn. 7/2011; 235/2010; 149/2010; 293/2009; 215/2009; 363/2006; 205/2006).

3.2 È quindi palmare che la finalità di eliminare il cd. precariato storico della scuola, invocata dal MIUR, **non solo non risulta esplicitamente indicata nei richiesti termini da parte del legislatore** con specifico riferimento alla presente procedura concorsuale per titoli ed esami, ma addirittura radicalmente smentita dall'amissione del personale già di ruolo del MIUR.

*

4. Ad ogni buon conto l'interpretazione del MIUR non risulta condivisibile pure nella denegata ipotesi in cui si ritenesse legittima l'introduzione dell'ulteriore requisito della pregressa esperienza lavorativa in quanto non vi sarebbe alcun ragionevole motivo per escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti che hanno maturato il biennio di anzianità nelle scuole comunali.

4.1 Invero se il **legislatore ha introdotto l'ulteriore requisito dell'esperienza biennale quale "parametro sulla base del quale valutare il merito e la capacità dei concorrenti" (così la memoria del MIUR) RISULTA INDIFFERENTE L'AVERE MATURATO LA STESSA PRESSO UNA SCUOLA GESTITA DAL MIUR O DAL COMUNE**, atteso che **l'art. 485 del dl.vo n. 297/94** sancisce espressamente che il **servizio svolto presso le scuole materne comunali deve essere computato ai fini della ricostruzione della carriera** proprio in quanto considerato dallo stesso legislatore **identico** a quello svolto presso le scuole materne **statali**.

*

5. La manifesta **arbitrarietà ed irragionevolezza** dell'esclusione della ricorrente consegue poi anche dal fatto che **"L'ART. 2, CO.2, DEL D.L. 3 LUGLIO 2001, N. 255, convertito con L. n. 333/2001, che stabilisce che "i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura ... **È ESPRESSIONE DI UN CANONE DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESTATO IN SCUOLE STATALI E IN SCUOLE PARITARIE** ... avendo il legislatore previsto tale riconoscimento ai fini dell'aggiornamento del punteggio nel graduatorie permanenti, esso non può essere escluso nel concorrere a formare il punteggio complessivo che lo stesso docente **consegua in esito ad una procedura concorsuale, parimenti finalizzata all'assunzione** negli istituti scolastici statali ed, anzi, strumento di elezione, in ossequio all'art. 97, co. 3, della Costituzione, per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e l'ingresso nei ruoli dello Stato; opinato, invero, che sarebbe altrimenti **ILLOGICO E IRragionevole** (e contrario quindi in via diretta al principio di ragionevolezza interna della Legge insito nell'art. 3 della Costituzione) **riconoscere integralmente il servizio prestato presso istituti scolastici paritari dal 1° settembre 2000 solo ai fini dell'aggiornamento del punteggio posseduto da un docente iscritto in una graduatoria permanente e non anche ai fini della formazione, mercé anche il****

*medesimo punteggio maturato per aver prestato servizio in istituto paritario dalla indicata data, del punteggio complessivo che il docente sia in grado di acquisire all'esito di una procedura concorsuale previo superamento della stessa e valutazione delle relative prove; militando, infatti, a sostegno dell'interpretazione estensiva dal Collegio qui sostenuta, la **MEDESIMEZZA DEL FINE DEI PROCEDIMENTI DE QUIBUS** (aggiornamento, a termini dell'art. 2, co. 2 primo periodo, d.l. n. 255/2001, del proprio punteggio in graduatoria permanente, da un lato e concorso a posti di personale docente dall'altro), fine che è l'assunzione in servizio presso istituti scolastici statali, nonché la **MEDESIMEZZA DELL'OGGETTO** o strumento dell'incremento, ossia il punteggio relativo al servizio prestato negli istituti paritari e costituente nella procedura concorsuale la parte del punteggio afferente ai titoli di servizio;” (Tar Lazio, Sezione Terza Bis, sentenza n. 8415 del 25 luglio 2018, e in senso conforme: T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 11/1/2018, n. 98; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis 6/2/2018 n. 3692, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis 21 dicembre 2018, n. 12493, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis 31/12/2018, n. 12629, e Tar Lazio, Sezione Terza Bis, sentenza n. 545 del 15/01/2019, e T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, sentenza n. 2204 del 18/02/2019, la quale ribadisce come “Il **D.L. N. 250/2005**, convertito nella L. n. 27/2006, ha sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) **a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie**. Infatti, l'art. 1 bis del D.L. 250/2005 ha stabilito che “le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”. 3.1. In armonia col delineato sistema equiparativo **IL D.L. N. 255 DEL 3.7.2001, CONVERTITO CON L. N. 333/2001, HA STABILITO L'EQUIPARAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE E NELLE SCUOLE STATALI** nei termini e limiti temporali che seguono: “I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. SUL PUNTO IL CONSIGLIO DI STATO, CON SENTENZA N. 1102/2002, HA AFFERMATO CHE “LA **PARIFICAZIONE DEI SERVIZI COSTITUISCE LOGICO COROLLARIO DI UNA PARIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI PRIVATI A QUELLI PUBBLICI**”).*

*

6. Per tuziorismo giuridico si evidenzia comunque come la manifesta irrazionalità della contestata esclusione dei docenti, che hanno maturato la pregressa anzianità in scuole comunali paritarie, risulta confermata anche dal fatto che, alla stregua della **L. n. 62/2000, le scuole paritarie fanno**

parte del “*sistema nazionale di istruzione pubblica*” e “*svolgono un servizio pubblico*” equipollente alla scuola pubblica (art. 1, commi 1 e 3), e che **LA MAGGIORE PROFESSIONALITÀ CONSEGUENTE ALL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO PRESCINDE DALLA NATURA GIURIDICA DEL DATORE DI LAVORO.**

6.1 La giurisprudenza ha infatti evidenziato la restrizione della “*platea dei partecipanti al pubblico concorso, **confligge non solo con l’art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 della Cost.,** atteso che detta preclusione contraddice il criterio meritocratico ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell’accesso. L’esclusione si fonda, infatti, ... sulla natura del datore di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni), ossia su criteri che **non appaiono funzionali all’individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali**, le quali dovrebbero, **viceversa, essere impostate su criteri meritocratici**, volti a selezionare le migliori professionalità” (Tar Lazio Sez. Terza Bis 21/12/2018, n. 12493).*

6.2 I ricorrenti, avendo lavorato per oltre un biennio in scuole paritarie comunali, avevano dunque un **diritto acquisito alla partecipazione al concorso straordinario atteso che il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria comunale nel sistema nazionale di istruzione** e garantisce l’equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, **impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.**

*

7. La manifesta irrazionalità dell’esclusione dei docenti che hanno maturato il biennio lavorativo nelle Scuole paritarie comunali risulta d’altronde confermata dal fatto che **TUTTA LA NORMATIVA PREVIGENTE IN MATERIA (L’ART. 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124, L’ART. 2 DELLA L. N. 143/2004, L’ART. 1 DELLA L. N. 107/2015, L’ART. 17 DEL D. LGS N. 59/2017 E I RELATIVI DECRETI MINISTERIALI APPLICATIVI) HA COSTANTEMENTE RICHIESTO, PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO, IL SOLO POSSESSO DEL TITOLO ABILITANTE OPPURE, LADDOVE HA PREVISTO UN REQUISITO MINIMO DI SERVIZIO, HA RICONOSCIUTO COME EQUIPOLLENTE IL SERVIZIO SVOLTO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE COMUNALI.**

7.1 Certamente emblematici al riguardo sono l’art. 2 dell’**Ord. Ministeriale n. 153/99**, il quale ha considerato valido l’insegnamento effettuato negli istituti non statali, legalmente riconosciuti,

pareggiati o parificati (attuali scuole paritarie), ai fini del raggiungimento dei 360 gg. di servizio utili per l'ammissione alla sessione riservata finalizzata al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna ed elementare, e l'art. 2 del **d.m. 9 febbraio 2005 n. 21**, che riservava i corsi speciali per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento ai *“docenti tecnico pratici, privi della specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l'accesso alle classi di concorso di cui alla tabella C annessa al D.M. n. 39/98 e di 360 giorni di servizio, prestati nella scuola statale o **paritaria** o legalmente riconosciuta, dal 1° settembre 1999 al 6 giugno 2004”*.

7.2 Analogamente il **bando di cui al d.m. n. 85/2005** ha previsto che il requisito del servizio di insegnamento in qualità di docenti non di ruolo prestato per **almeno 360 giorni poteva essere maturato nella scuola secondaria statale o paritaria**.

7.3 L'**art. 4, comma 1 ter, del d. m. 25 marzo 2013, n. 81**, nel modificare l'art. 15 del d. m. 10 settembre 2010, n. 249, sui requisiti e sulle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, ha parimenti sancito che *«Ai (PAS) possono partecipare i docenti non di ruolo...che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, **abbiano maturato**, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, **almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie**»*.

7.4 L'art. 1 del **d.d.g. n. 58 del 25 luglio 2013** (sulla «Attivazione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento» detti PAS.) ha poi ribadito che: *«1. Gli Atenei e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono, ai sensi dell'art. 15 commi 1 ter e 16 bis del DM 249/10, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, riservati alle sotto elencate categorie di docenti che siano privi della specifica abilitazione e che **abbiano prestato**, a decorrere dall'a.s. 1999/2000 e fino all'a.s. 2011/2012 incluso, **almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie**»*.

7.5 Il MIUR, nel **DM n. 374 del 1° giugno 2017** e nella nota n. 2306 del 23 ottobre 2013, ha quindi confermato che *«è valutabile il servizio svolto nelle scuole paritarie purché sia stato prestato per 180 giorni e sia riconducibile a insegnamenti curricolari»*.

*

8. La stessa **CORTE COSTITUZIONALE**, già **CON LA SENTENZA N. 228/1986** ha, del resto, rimarcato che **è da condividere, ai fini di giustizia sostanziale, l'interpretazione** più ampia dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 370/1970, convertito con legge n. 576/1970, rispetto all'angustia interpretativa precedente, con conseguente **riconoscimento come servizio di ruolo del servizio**

pre-ruolo prestato presso scuole non statali che avessero garantito servizi conformi ai criteri di valutazione adottati dal Ministero, per titolo di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi.

8.1 Il principio della **piena equiparazione** tra i docenti della scuola paritaria e i docenti della scuola statale è stato, inoltre, confermato dalla **SUCCESSIVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 251/2017**, con la quale è stata dichiarata, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, terzo comma, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nella parte in cui esclude dal concorso riservato ai docenti abilitati gli insegnanti a tempo indeterminato della scuola statale e vi ammette, viceversa, ai docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria. Logico corollario della predetta pronuncia della Corte Costituzionale, dunque, è proprio la **perfetta omogeneità delle posizioni dei docenti della scuola statale rispetto a quella dei docenti delle scuole paritarie**. E, invero, l'operazione logica compiuta dalla Consulta per affermare l'incostituzionalità della citata disposizione è che i docenti di ruolo svolgono la loro funzione pubblica come **dipendenti della scuola statale** oppure come **dipendenti delle scuole paritarie**, per cui **non esiste alcuna ragione per giustificare un diverso trattamento dei docenti della scuola statale rispetto al *tertium comparationis* rappresentato dai docenti della scuola paritaria comunale.**

III. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI, CON RIFERIMENTO ALLA L. N. 62 DEL 2000, ALL'ART. 1-BIS DEL D.L. 250 DEL 2005 (CONVERTITO IN L. N. 27 DEL 2006) E ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. N. 255/2001 E IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 DELLA COST., NONCHÉ ALLE ESIGENZE DI SPEDITEZZA, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IMPOSTE DALL'ART. 97 DELLA COST.

1. La scelta del MIUR di non consentire la partecipazione al concorso straordinario ai candidati in possesso dell'abilitazione e dell'esperienza professionale acquisita nelle scuole paritarie comunali, inoltre, si pone in aperto **contrasto con il principio generale dei diritti acquisiti**, anche con riferimento **agli articoli 3 e 97 della Cost.**, poiché dal quadro normativo vigente alla data di emanazione del d.l. n. 87/2018 si desume la **piena parità scolastica tra scuola paritaria e scuola statale**.

1.1 La L. n. 62/2000 ha infatti sancito che:

“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5, e 6” (art. 1, comma 2);

“Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap” (...) (art. 1, comma 3);

“La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) PERSONALE DOCENTE FORNITO DEL TITOLO DI ABILITAZIONE; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” (art. 1, comma 4).

1.2 L’art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3/7/2001, ha quindi stabilito che *“I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

2. La Sez. III Bis del **TAR. LAZIO** aveva pertanto costantemente rimarcato che *“La **L. n. 62/2000** ha espressamente affermato che “Il sistema nazionale di istruzione ... è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art. 1 commi 1 e 3). In ragione di tale principio sono stati **previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari**. In particolare la circolare ministeriale n. 31/2003 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono “dichiarare che il personale docente è munito del titolo di*

*abilitazione all'insegnamento" e "dichiarare che i contratti individuali di lavoro per il personale docente della scuola sono conformi ai contratti collettivi di settore", così pervenendo ad una **piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari**. Il **d.l. 255/2001**, all'art. 2, comma 2, ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione tra i servizi statali e i servizi paritari, disponendo che **"i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"**. Posti questi principi, non si ravvisano motivi per limitare l'efficacia di questa disposizione alla sola formazione delle graduatorie e non anche alla valutazione di questo servizio ai fini della mobilità. La **Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 69064 del 4 agosto 2010**, ha riconosciuto che la l. n. 62/2000 "nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, **continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici**, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297". La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che "le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in **contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituzioni scolastiche)** stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)" (**CONS. ST, SEZ. VI, ORD. N. 4845/2017**).” (così: T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 12628 del 31 dicembre 2018, e in senso conforme: TAR Lazio, sezione III bis, 6 ottobre 2012, n. 8332, T.A.R. Lazio, sez. III-bis, del 12 luglio 2012, n. 6340, T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 19 luglio 2013, n. 7369, T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, 17 aprile 2014 n. 4144, T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 16 maggio 2014, n. 5207, T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 28 maggio 2014, n. 5714, T.A.R. Lazio Sez. III bis, 11 gennaio 2018, n. 98, T.A.R. Lazio, Sez. III bis 6 febbraio 2018 n. 3692, Tar Lazio, Sezione Terza Bis, 25 luglio 2018, n. 8415 e Tar Lazio, Sezione Terza Bis, 15 gennaio 2019, n. 545 che sottolinea come **"Diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità dell'amministrazione, non essendovi ragione per discriminare ... tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche"**).).*

2.1 In senso conforme si è espresso anche il **CONSIGLIO DI STATO** il quale ha sottolineato che **"la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare**

l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (così Consiglio di Stato, sentenza n. 1102 del 5 febbraio 2002, Pres. Ruoppolo, Est. Caringella).

IV. SULLA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, PARI DIGNITÀ LAVORATIVA E UGUAGLIANZA CONSACRATI NEGLI ARTT. 2, 3, 4, 35, 36, 41, 51 E 97 DELLA COST.

1. Con l'atto introduttivo i ricorrenti avevano rimarcato come l'illegittimità dei provvedimenti impugnati conseguiva in via derivata dall'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto legge n. 87 del 2018 per violazione dei **principi costituzionali di uguaglianza, di tutela della dignità sociale, imparzialità e parità di trattamento**, consacrati negli artt. 3, 35, 36, 41 e 51 e 97 della Cost., perché il trattamento disuguale e discriminatorio nei confronti dei docenti delle scuole paritarie comunali e **l'immotivata esclusione dalla procedura di concorsuale dei docenti** che hanno maturato tutto o parte del servizio nelle scuole paritarie comunali **concretizza un vero e proprio comportamento arbitrario e palesemente discriminatorio** e viola la pari dignità sociale dei lavoratori e il principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici **a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal fatto che il docente sia remunerato dal MIUR. o dal Comune,** contando l'esperienza maturata e non la natura ministeriale o comunale del datore di lavoro.

1.1 Risulta infatti incontestato ed incontestabile che il servizio prestato nella scuola paritaria comunale è identico rispetto al servizio svolto nelle scuole gestite dal MIUR.

1.2 Più precisamente, **NELLE SCUOLE DEL MIUR E NELLE SCUOLE PARITARIE COMUNALI SONO IDENTICI:**

- la natura pubblica del datore di lavoro;
- il titolo di studio idoneo necessario per svolgere l'insegnamento richiesto (l'abilitazione);
- le modalità di assunzione (in entrambi i casi basato su procedure selettive pubbliche);
- il piano dell'offerta formativa, *ex lege* conforme per entrambe agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
- la validità dei titoli di studio rilasciati;
- il servizio svolto dai docenti.

1.3 Le attività d'insegnamento svolte dai ricorrente nelle scuole paritarie comunali hanno poi comportato **UN'ASSOLUTA IDENTITÀ DI MANSIONI E OBBLIGHI CONTRATTUALI** rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi delle scuole statali.

2. Come rimarcato dalla **CASSAZIONE CIVILE** “la **L. 10 marzo 2000, n. 62**, all'art. 1, comma 1, dispone che *"Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33 della Cost., comma 2, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie (...)". Al secondo comma dello stesso art. 1, poi, sono definite paritarie "le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6" e, perciò, sono autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti. Nel riconoscere quindi alle scuole paritarie private "piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico - didattico" richiede che l'insegnamento sia improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione e, **riconoscendo valenza pubblica al servizio svolto, pretende che accolgano "chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso."** (L. n. 62 del 2000, art. 1, comma 3 cit.). In sostanza, seppur nell'ambito di uno specifico progetto educativo caratterizzato da un indirizzo culturale o religioso, **la scuola paritaria è in tutto assimilata alla scuola pubblica**. 5.2. Ed infatti la citata L. n. 62 del 2000, art. 1, comma 4 detta le regole per il riconoscimento della parità e tra queste richiede alla lett. g) che il **personale docente sia fornito del titolo di abilitazione**. Ed al comma 4 bis sono scanditi i tempi per il conseguimento del titolo di abilitazione da parte del personale che alla data di entrata in vigore della legge, era in servizio presso scuole secondarie che chiedano il riconoscimento. Inoltre, al comma 5, è previsto che le scuole paritarie siano **soggette "alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti"** e che le stesse, entro limiti definiti, possano **"avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purchè fornito di relativi titoli scientifici e professionali"** (così, da ultimo: **Cassazione civile sez. lav., 20/02/2018, n. 4080**).*

3. Il DL. n. 87/2018 introduce pertanto una **ingiustificata disparità di trattamento a danno della ricorrente e seleziona la platea degli ammessi al concorso straordinario in base a un requisito** (gestione da parte del MIUR. della scuola dove è stato prestato il servizio biennale) **per nulla riconducibile al merito**, senza invece considerare la categoria – assimilabile sotto il profilo dell'equivalenza (dove non della prevalenza) curricolare – di coloro che hanno lavorato svariati anni nelle scuole paritarie comunali; invero il legislatore e l'Amministrazione nel disciplinare il concorso in esame hanno **pretermesso l'intera categoria del personale docente che ha lavorato alle dipendenze delle altre scuole pubbliche**, anche nell'ipotesi in cui sia dotato di **una maggiore esperienza specifica**, mentre secondo il consolidato insegnamento della Corte

Costituzionale il principio meritocratico di accesso ai posti di insegnante costituisce un limite all'operato dell'Amministrazione (cfr. Corte Costituzionale n. 41 del 2011).

V. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO PER LE ASSUNZIONI ALLE DIPENDENZE DELLA P.A. DI CUI AGLI ARTT. 97 E 51 DELLA COST.

1. Da quanto sopra esposto risulta evidente che il DL. n. 87/2018 ha violato anche principio del massimo accesso ai pubblici impieghi mediante procedura concorsuale (art. 97 Cost.), che essendo finalizzato al **reclutamento del personale più meritevole**, comporta anche la violazione del principio meritocratico (art. 51 Cost.), poiché **LA VALORIZZAZIONE DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO È UN ISTITUTO PREORDINATO A “PREMIARE L'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA NELLO SPECIFICO SETTORE NEL QUALE È EFFETTUATA LA PRESTAZIONE”** (Cass. Sez. L, Sentenza n. 756 del 19/01/2012, e in termini: Cass. Sez. L. n. 11836 del 21 maggio 2009).

1.1 Ne discende che **LA MAGGIORE PROFESSIONALITÀ CONSEGUENTE ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO NULLA HA A CHE VEDERE CON LA NATURA GIURIDICA, STATALE O MENO, DEL DATORE DI LAVORO.**

2. **LA CORTE COSTITUZIONALE HA INFATTI RIMARCATO CHE “LA CONTESTATA ESCLUSIONE SI FONDA (...) SULLA NATURA DEL DATORE DI LAVORO (SCUOLA PUBBLICA O SCUOLA PARITARIA; AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA O ALTRE AMMINISTRAZIONI). TUTTAVIA, NESSUNO DI TALI CRITERI APPARE FUNZIONALE ALL'INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEGLI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI, LE QUALI DOVREBBERO, VICEVERSA, ESSERE IMPOSTATE SU CRITERI MERITOCRATICI, VOLTI A SELEZIONARE LE MIGLIORI PROFESSIONALITÀ ... Nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame confligge non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 della Cost.** Posto che «il merito costituisce, invero, il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente» (sentenza n. 41 del 2011), la preclusione stabilita dal comma 110 contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell'accesso” (CORTE COSTITUZIONALE 06/12/2017, N. 251).

3. L'esclusione dalla procedura concorsuale dei docenti in possesso del titolo abilitante per il solo fatto che hanno maturato l'esperienza lavorativa nelle scuole paritarie comunali determina pertanto un **sovertimento non solo dei principi che regolano la selezione del personale per**

l'accesso agli Uffici della PA., **privilegiando indebitamente la natura della Scuola** (pubblica anziché paritaria) **rispetto al fattore merito** (avere maturato una maggiore esperienza lavorativa specifica), ma anche della ratio stessa della procedura concorsuale straordinaria, rimanendo comunque **esclusa** una considerevole parte di personale docente abilitato in **possesso di una esperienza specifica maggiore** di quella maturata dagli altri candidati, per solo fatto che ha maturato la stessa alle dipendenze delle scuole comunali.

VI. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO ED EFFICIENZA DELLA P.A., DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COST.

1. L'illegittimità dei provvedimenti impugnati discende poi dall'illegittimità derivata dall'incostituzionalità dell'art. 4 del dl. n. 87/2018 anche in relazione all'art. 97 della Cost., in quanto per effetto del mancato computo del servizio svolto nelle scuole paritarie comunali vengono **PRIVILEGIATI, PER LE FUTURE IMMISSIONI IN RUOLO, CANDIDATI CON MINORE ESPERIENZA, PER IL SOLO MOTIVO CHE HANNO LAVORATO NELLE SCUOLE GESTITE DAL MIUR**, in dispregio del principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Cost.

1.1 Invero il legislatore non valutando il servizio svolto alle dipendenze delle scuole comunali **vanifica il percorso di studi, nonché la capacità professionale acquisita dai docenti**, che hanno lavorato anche per decenni nelle scuole paritarie comunali, **preferendo agli stessi candidati che hanno lavorato per minori periodi di servizio e quindi in possesso di una minore esperienza**.

2. Il dl. n. 87/2018 si pone quindi in contrasto anche con la disposizione in epigrafe in quanto l'interesse pubblico di **efficienza e buon andamento** perseguito con la procedura concorsuale deve essere primariamente quello di selezionare i migliori candidati per le posizioni professionali da ricoprire, con la conseguenza che la limitazione della platea dei candidati nei termini indicati è indubbiamente poco consona al perseguimento della predetta finalità concorsuale.

VII. ISTANZA DI RIMESSIONE ALLA CGUE.

Per quanto sopra esposto si ritiene che l'Ill.mo Tribunale adito ben possa disapplicare l'art. 4, comma 1 *quinques*, del dl. n. 87/2018, per palese contrasto con la normativa euronunitaria.

Ove non si intenda procedere alla disapplicazione o non applicazione del cit. art. 4, si chiede peraltro che l'Ill.mo Tribunale adito proponga alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ex art. 267 del TFUE la questione di compatibilità di una norma interna, come l'art. 4, comma 1 *quinques*, del dl. n. 87/2018, con la normativa comunitaria per i motivi sopra ampiamente esposti, sintetizzati al punto III delle conclusioni del presente atto.

VIII. ISTANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE.

Sempre nelle denegata ipotesi in cui non si proceda alla disapplicazione dell'art. 4, comma 1 *quinques*, del dl. n. 87/2018, o non s'intenda prospettare la questione pregiudiziale di cui al precedente paragrafo, si chiede sin d'ora che l'Ill.mo TAR LAZIO – SEDE DI ROMA - dichiari rilevante, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata disposizione nella parte in cui esclude dal concorso bandito con il decreto del Direttore Generale n. 1546 del 7 novembre 2018 i docenti abilitati che hanno conseguito, in tutto o in parte, il requisito dell'anzianità biennale alle dipendenze delle Scuole paritarie comunali per i motivi ampiamente esposti in narrativa e, in particolare, per contrasto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), declinato secondo i parametri interposti del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e dell'osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (art. 11 e 117 della Cost.), nonché per manifesta disparità di trattamento (art. 3 Cost.) e violazione del criterio meritocratico per le assunzioni alle dipendenze della p.a. (art. 97 e 51 Cost).

IX. SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI SECONDO LE QUALI LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 51, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, DEL DPR 487/1994.

Sul punto è sufficiente considerare che la giurisprudenza ha infatti costantemente rimarcato come *“l'Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda”* (TAR Lazio Sezione Terza Bis 08/05/2018, n. 5125 e in termini TAR Lazio Sezione Terza Bis 28/11/2017, n. 11773, TAR Lazio Sezione Terza Bis 31/10/2017, n. 10899, Cons. St. Sez. VI, 23/04/2018, n. 2447, e Cons. St. Sez. VI, 23/04/2018, n. 2449).

DOMANDA CAUTELARE

In via preliminare i ricorrenti chiedono un provvedimento cautelare che consenta agli stessi di partecipare, con riserva, ad una sessione suppletiva del concorso per cui è causa.

Quanto al periculum in mora, si consideri che l'accesso ai ruoli di insegnante, secondo la normativa (art. 399 del D. Lgs 297/1994), avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento).

Ai ricorrenti, per un verso, non sarà possibile concorrere al 50% dei posti messi a disposizione tramite lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in quanto le stesse sono state chiuse fin dal 2007; per altro verso, i ricorrenti si vedono preclusa anche la partecipazione al concorso straordinario.

Il danno subito dai ricorrenti non è in nessun modo attenuato dalla possibilità di partecipare a futuri concorsi ordinari. Occorre, infatti, considerare che l'art. 4, comma 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2018 ha previsto espressamente alla lettera c) che:

- SOLO il 25% dei posti vacanti e disponibili saranno destinati ai concorsi ordinari per titoli ed esami;
- e tali posti potranno essere banditi SOLTANTO dopo l'esaurimento delle ancora vigenti graduatorie di merito del concorso a cattedra del 2016 (la cui validità è stata prorogata al 2021).

Più precisamente, il decreto-legge 'dignità' ha fissato precedenze delle diverse graduatorie, secondo la consueta suddivisione del 50% alle GAE provinciali e il restante 50% alle graduatorie dei concorsi secondo questo ordine: "1-quater. scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo **a) priorità ai concorsi banditi nell'anno 2016**, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; **b) concorso straordinario**, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; **c) concorsi ordinari per titoli ed esami ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili**".

Esiste, inoltre, un passaggio del testo del Decreto Dignità che sembra individuare, inoltre, una priorità temporale del concorso straordinario sul nuovo e futuro concorso ordinario, con la

conseguenza paradossale che non si potrebbero bandire concorsi ordinari e selettivi prima del totale esaurimento delle graduatorie del primo.

L'art. 4, comma 1-*quinques*, infatti, al primo periodo dispone: *“Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, **che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo**, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno”*.

Quel passaggio *“per le successive immissioni”* sembra intendere che i concorsi ordinari (selettivi e aperti a tutti gli aspiranti) saranno successivi.

Se questa interpretazione fosse corretta, le graduatorie dei futuri concorsi ordinari sarebbero utilizzate successivamente a quelle del concorso straordinario.

CIÒ, IN POCHE PAROLE, SIGNIFICA CHE I RICORRENTI SI TROVANO SBARRATA LA STRADA CONCURSALE PER ACCEDERE AL RUOLO ALLE DIPENDENZE DEL MIUR - E OGNI ALTRA STRADA, CONSIDERATA LA CHIUSURA DELLE GAE – PER MOLTISSIMI ANNI; FORSE PER SEMPRE.

Per tutte le suesposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori, chiedono che

CODESTO ECC.MO TRIBUNALE

IN VIA PRELIMINARE cautelare: sospendere l'efficacia degli atti impugnati e adottare i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni ai fini della partecipazione ad una sessione suppletiva della procedura concorsuale di cui al Decreto del Direttore Generale del MIUR. n. 1546 del 7 novembre 2018.

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE: accogliere ricorso nel merito, per tutti i motivi sopra formulati, con conseguente sospensione e successivo annullamento degli artt. 3 e 4 del Decreto del Direttore Generale del M.I.U.R. n. 1546 del 7 novembre 2018, degli artt. 6 e 7 del presupposto decreto del MIUR. del 17 ottobre 2018, nonché degli altri provvedimenti impugnati con gli odierni motivi aggiunti, previa INTERPRETAZIONE COMUNITARIAMENTE E COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA dell'art. 3, comma 4, comma 1-*quinquies*, lettere a e b, del decreto-legge n. 87/2018, E/O PREVIA DISAPPLICAZIONE o non applicazione della stessa norma, laddove interpretata nel senso di

escludere dalla procedura concorsuale gli insegnanti abilitati che integrano il requisito dei due anni di servizio specifico con l'insegnamento prestato nelle scuole comunali paritarie ricomprese nel sistema nazionale di istruzione pubblica.

IN SUBORDINE: SOLLEVARE LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA AI SENSI DELL'ART. 267 DEL TUEF

in merito alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea della normativa interna, nei seguenti termini: *“Se i principi di divieto di discriminazione, uguaglianza, tutela dell'affidamento, pari opportunità, buona amministrazione e di proporzionalità, libertà di insegnamento e di istruzione e di creare istituti di insegnamento, garantiti anche dagli artt. 14 e 20 della CDFUE e dall'art. 5 del TFUE, ostino rispetto ad una norma interna, come l'art. 4, comma 1-quinques, del d.l. n. 87/18 che, senza alcuna ragione oggettiva, non ammette al concorso i docenti in possesso di specifica abilitazione per la mera circostanza che hanno lavorato nelle scuole paritarie comunali discriminandoli ingiustificatamente rispetto ad altri docenti che hanno lavorato alle dipendenze di scuole statali”*, o con i diversi quesiti ritenuti di giustizia.

IN ULTERIORE SUBORDINE, SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell'art. 3, comma 4, comma 1-quinques, lettere a e b, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, nella parte in cui esclude dal concorso per titoli ed esami i docenti abilitati che hanno lavorato per almeno un biennio nelle scuole paritarie comunali, in quanto in palese contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 41, 97 e 51 della Costituzione, nonché manifestamente irrazionale, in contrasto con i principi meritocratico e di parità di trattamento - inteso come generalizzato divieto di trattamenti ingiustificatamente differenziati e quindi discriminatori - quale specificazione del principio di eguaglianza, coniugato al generale canone di buon andamento della pubblica amministrazione nonché con i principi di tutela dell'affidamento, leale collaborazione e buona amministrazione.

Con vittoria delle spese di giudizio.

*

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per

l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

Salvis iuribus

Roma, li 09.10.2019

Avv. Salvatore Russo

Il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo:

- di pubblicare sul proprio sito istituzionale il predetto avviso, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza nel termine di giorni 30 dal 04 dicembre 2019, data di pubblicazione dell'ordinanza cautelare n. 7897/2019;
- di rilasciare alla parte ricorrente al seguente indirizzo PEC salvatorerusso@legalmail.it un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione con la specifica indicazione della data in cui è avvenuta;
- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, l'ordinanza, l'elenco dei controinteressati e il predetto avviso;
- di curare che sul suo sito venga inserito un collegamento denominato *Atti di notifica*, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso e l'ordinanza.

Al presente Avviso, si allegano:

- 1) Testo integrale del ricorso introduttivo;
- 2) Testo integrale dei motivi aggiunti;
- 3) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 7897/2019;
- 4) Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 836/2019;
- 5) Distinta versamento quota Pubblici Proclami;
- 6) File elenco controinteressati.

Roma, li 12.12.2019

Avv. Salvatore Russo